

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Sig. Giuseppe ISABELLON, richiama:

- il regolamento (CE) n. 1290, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- la decisione della Commissione Europea C(2008) 734, del 18 febbraio 2008, recante l'approvazione del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013 (PSR 2007-2013);
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 3399/XII, del 20 marzo 2008, recante l'approvazione definitiva del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
- la legge regionale 7 marzo 2007, n. 7, che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Valle d'Aosta (AREA-VdA);
- le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" redatte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale) ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 14 febbraio 2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2005, in data 2 luglio 2008, recante "Approvazione, di modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale, in via definitiva, con deliberazione n. 3399/XII del 20.03.2008".

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione, individuata nel Capo del Servizio Politiche Comunitarie, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di sviluppo rurale e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

Riferisce che l'Autorità di Gestione ha, quindi, predisposto i criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del Programma di sviluppo rurale e, conformemente all'articolo 78 del reg. (CE) 1698/05, ha consultato il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7 marzo 2008.

Fa presente che il suddetto Comitato, nella seduta del 23 maggio 2008, ha espresso il proprio consenso in merito ai criteri di selezione delle misure del Programma presentati dall'Autorità di Gestione.

Propone, pertanto, di approvare i suddetti criteri applicativi delle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe ISABELLON;

richiamata la propria deliberazione n. 3817 in data 21.12.2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto l'obiettivo n. 071103 "Attuazione delle misure cofinanziate previste nel piano di sviluppo rurale 2000/2006 e 2007/2013";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento risorse naturali, in assenza del Capo del Servizio Politiche Comunitarie, in vacanza del posto di Direttore della Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico, in assenza del Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi del reg. (CE) n. 1698/05, i criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2008) 734 del 18 febbraio 2008, come specificato nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:
 - Allegato 1: Glossario e definizioni
 - Allegato 2: MISURA 112 - Insediamento di giovani agricoltori
 - Allegato 3: MISURA 113 – Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli
 - Allegato 4: MISURA 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
 - Allegato 5: MISURA 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
 - Allegato 6: MISURA 133 – Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare
 - Allegato 7: MISURA 211 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
 - Allegato 8: MISURA 214 – Pagamenti agroambientali
 - Allegato 9: MISURA 215 – Pagamenti per il benessere animale
 - Allegato 10: MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole (A)
 - Allegato 11: MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole (B)
 - Allegato 12: MISURA 313 – Incentivazione di attività turistiche
 - Allegato 13: MISURA 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali;

- 2) di stabilire che all'impegno di spesa e al successivo trasferimento dei fondi all'organismo pagatore si provveda con deliberazione della Giunta regionale;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2030 DEL 11.07.2008

**CRITERI APPLICATIVI DELLE MISURE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
DELLA VALLE D'AOSTA**

ALLEGATO 1

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

1. **Imprenditore agricolo:** come da art. 2135 del C.C., colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, all'esercizio di attività connesse alle precedenti; gli imprenditori agricoli beneficiari delle misure del PSR devono avere cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell'Unione europea e detenere la partita IVA;
2. **ammissibilità a contributo dell'IVA:** come disposto dall'art. 71, comma 3, del reg. (CE) 1698/2005 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è considerata una spesa ammissibile tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;
3. **buona pratica agricola normale (BPAn):** raccolta delle pratiche e delle tecniche agronomiche tradizionalmente svolte in Valle d'Aosta;
4. **condizionalità:** raccolta delle norme di carattere ambientale, igienico-sanitario e di benessere degli animali che devono essere obbligatoriamente osservate dai beneficiari dei premi previsti dal reg. (CE) 1782/03 e dal PSR (Asse 2); in particolare, per quest'ultimo, le norme di condizionalità sono riportate agli Allegati 4 e 5 del Programma di sviluppo rurale regionale;
5. **indennità compensativa (I.C.):** premio previsto dalla misura 211 del PSR;
6. **pagamenti agroambientali (P.A.):** premio previsto dalla Misura 214 del PSR;
7. **operatore biologico:** persona giuridica o fisica che svolge una o più delle seguenti operazioni: allevamento, produzione, preparazione ai fini della commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche, che risulta regolarmente iscritta nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1 della L.R. 36/99;
8. **azienda agricola:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore agricolo che si trovano in prevalenza sul territorio regionale;
9. **particella agricola:** una porzione continua di terreno sulla quale l'imprenditore agricolo pratica un'unica coltura;
10. **alpeggio:** insieme di uno o più tramuti contigui o prossimi, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1500 metri, condotti nel periodo estivo/autunnale attraverso il pascolamento del bestiame da un unico imprenditore agricolo. L'eventuale produzione di foraggio deve essere interamente consumata in alpeggio. Ai fini dell'applicazione dei controlli viene realizzata la distinzione fra azienda di fondovalle e azienda di alpeggio;
11. **azienda consociata:** azienda agricola caratterizzata dalla condivisione con un altro imprenditore agricolo dei ricoveri degli animali;
12. **unità di bovino adulto* (UBA*):** unità di misura per gli animali appartenenti alle razze autoctone;
13. **unità di bovino adulto (UBA senza asterisco):** unità di misura per gli animali non appartenenti alle razze autoctone;

14. **carico animale:** rapporto esistente tra il bestiame allevato e la superficie utilizzata in un'azienda agricola;
15. **carico animale corretto:** rapporto bestiame/superficie aziendale ritenuto corretto, dal punto di vista ambientale, ai fini dell'applicazione delle Misure 211 e 214 del PSR (vedere Allegato 5 al PSR);
16. **superficie agricola utilizzata (SAU):** superficie agricola effettivamente coltivata in un'azienda agricola;
17. **razze bovine autoctone:** bovini appartenenti ad una delle seguenti razze: razza Valdostana Pezzata Rossa (VPR), razza Valdostana Pezzata Nera (VPN), razza Valdostana Castana (CAS), Incroci Valdostani (IV);
18. **razze bovine alloctone:** bovini appartenenti a razze bovine diverse da quelle di cui al punto precedente;
19. **prato irriguo (PRI):** terreno razionalmente coltivato e irrigato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) effettuate secondo i criteri indicati dalla BPA_n;
20. **prato asciutto (PR):** terreno razionalmente coltivato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) effettuate secondo i criteri indicati dalla BPA_n;
21. **prato arborato (PRA):** terreno su cui sono presenti alberi da frutto, allineati o sparsi, con una densità tra:
 - 50 - 180 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su franco;
 - 100 - 300 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su portainnesti clonali
 - 40 - 100 piante/ha per il castagno

Il terreno deve essere razionalmente coltivato effettuando almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) effettuate secondo i criteri indicati dalla BPA_n;
22. **pascolo fertile (PF):** terreno erboso, irrigato e non, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicaprini ed equini, in proprietà o in affida, sul quale vengono effettuati opportuni interventi colturali (concimazioni, decespugliamenti, spietramenti, ecc.);
23. **pascolo magro (PM):** terreno, in prevalenza erboso, generalmente marginale e poco produttivo, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicaprini ed equini, in proprietà o in affida; la superficie non è soggetta a particolari interventi colturali;
24. **superfici multifunzionali (SM):** superfici foraggere coltivate secondo schemi gestionali diversi da quelli sopra individuati in quanto utilizzate, oltre che a scopi agricoli, anche per finalità diverse quali manifestazioni, attività di campeggio temporanee, ecc., sempre che consentano e abbiano una buona compatibilità con l'esercizio di una razionale attività agricola; l'inserimento di queste superfici è consentito esclusivamente nel caso in cui il richiedente presenti una relazione che descriva dettagliatamente i connotati delle attività extra-agricole svolte;
25. **frutteto (F):** superficie investita ad alberi da frutto quali melo, pero, albicocco, ciliegio, ecc.; il sesto di impianto è regolare e la densità è superiore a 180 piante/ha, se allevati su franco, e 300 piante/ha, se coltivati su portainnesti clonali;
26. **vigneto per la produzione di vino DOC (VD):** terreno coltivato a vitigni per la

- produzione di vini di qualità (DOC); la densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola;
27. **vigneto per la produzione di vini da tavola (VT)**: terreno coltivato a vitigni per la produzione di vini che non rientrano fra quelli di qualità; la densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola;
 28. **frutta a guscio (FGC)**: superficie investita ad alberi di castagno innestati, allineati o sparsi, con una densità superiore alle 100 piante/ha. La coltura è soggetta a razionali pratiche colturali quali l'asportazione dei rami secchi e malati e la pulizia del sottobosco.
 29. **frutta a guscio (FGN)** : superficie investita ad alberi di Noci innestati, allineati o sparsi, con una densità superiore alle 200 piante/ha. La coltura è soggetta a razionali pratiche colturali.
 30. **frutta a guscio (FGX)**: superficie investita ad alberi di nocciolo innestati, allineati o sparsi, con una densità superiore alle 200 piante/ha. La coltura è soggetta a razionali pratiche colturali.
 31. **olivo**: superficie investita ad alberi di olivo innestati, allineati o sparsi, con una densità superiore alle 100 piante/ha. La coltura è soggetta a razionali pratiche colturali.
 32. **Piccoli Frutti - PFR**: superficie investita da piante arbustive per la produzione di frutti quali ribes, lamponi, more, mirtilli, ecc..
 33. **orto familiare (OF)**: terreno adibito alla coltivazione di prodotti agricoli di vario genere quali ortaggi, frutta, ecc. destinati essenzialmente al consumo delle persone che vivono nell'azienda agricola;
 34. **ortaggi (O)**: terreno coltivato a ortaggi, legumi freschi, meloni, fragole, ecc., in avvicendamento con altre colture agrarie e ortive. La produzione è prevalentemente destinata alla commercializzazione; la coltivazione può avvenire o all'aperto o sotto protezioni di materiale vario, accessibili o meno all'uomo, purché non in serra;
 35. **cereali da granella (CR)**: terreno seminato e coltivato a cereali (mais, segale, frumento, orzo, avena, ecc.);
 36. **patate (PAT)**: terreno seminato e coltivato a patate (comprese le patate primaticce e da semina) destinate prevalentemente alla commercializzazione;
 37. **piante medicinali e aromatiche (PMA)**: terreno seminato e coltivato a piante medicinali e aromatiche;
 38. **fiori (FF)**: terreno all'aperto o sotto protezione, accessibile o meno all'uomo, coltivato a fiori o piante ornamentali; sono escluse le serre e i vivai;
 39. **serre (SER)**: coltivazioni praticate in serre per tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso; la superficie da indicare è quella utilizzata facente parte della superficie di base dell'impianto;
 40. **vivai (VV)**: superfici investite a piantine legnose in piena aria destinate ad essere trapiantate;
 41. **superfici a riposo o in fase di sistemazione (SR)**: superfici, in fase di sistemazione o non, sulle quali, limitatamente all'annata agraria di riferimento, non è praticata alcuna coltura in quanto funzionale al successivo impianto di colture da frutto o altre colture agrarie; sono esclusi i terreni aziendali in stato di abbandono che rientrano fra le superfici non agrarie classificate come incolti;

42. **boschi (B)**: terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, dei popolamenti di specie legnose a portamento arboreo;
43. **incolti (I)**: qualunque superficie coperta da soprassuolo erbaceo, arbustivo o arboreo che essendo abbandonata o utilizzata in modo chiaramente irrazionale non rientri nelle qualifiche colturali individuate in precedenza;
44. **tare (T)**: terreni occupati da aree verdi, giardini o infrastrutture quali strade, piazzali, vasche, ecc;
45. **contratto fieno letame**: documento sottoscritto tra un'azienda foraggicola e un'azienda zootecnica che prevede lo scambio fra il fieno proveniente dalla prima e il letame prodotto dalla seconda, al fine di garantire – reciprocamente - il corretto apporto di letame sulle superfici foraggere e lo smaltimento delle deiezioni aziendali.

ALLEGATO 2

MISURA 112 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

1) OBIETTIVI

La Misura si pone il duplice obiettivo di:

- a) favorire, mediante l'erogazione di un sostegno, l'iniziale insediamento di giovani agricoltori nelle aziende agricole e l'adeguamento strutturale delle medesime;
- b) privilegiare la nascita di una generazione di imprenditori consapevoli dell'importanza della riqualificazione professionale del settore e delle produzioni finalizzate alla qualità.

2) BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL FINANZIAMENTO

Il richiedente del premio di primo insediamento è il giovane agricoltore che, all'atto della presentazione della "Domanda di Premio di primo insediamento" (vedi punto 5), possiede i seguenti requisiti:

- A. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- B. adeguate conoscenze e competenze professionali previste dal repertorio regionale dei profili professionali e dei sistemi di competenza che sarà oggetto di specifica deliberazione della Giunta regionale. I richiedenti devono partecipare ad un corso obbligatorio finalizzato all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze professionali richieste. Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non possieda l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi ("periodo di tolleranza"), a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, al fine di acquisire il requisito attraverso specifiche azioni che devono essere descritte nel piano aziendale di cui al punto successivo;
- C. presentazione di un Piano Aziendale (PA) per lo sviluppo dell'attività agricola redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al PSR. Il PA è oggetto del primo modulo formativo previsto dal corso obbligatorio di cui al punto precedente, ed è valutato da una Commissione al termine del percorso formativo (vedi punto 13): sulla base della valutazione ottenuta, è redatta una graduatoria che definisce la posizione utile ai fini dell'erogazione del premio.

In caso di investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente. Per gli

investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Gli obiettivi prefissati nel PA devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di emissione della decisione individuale di concedere il premio: nel caso in cui il PA preveda molteplici interventi, i tempi di realizzazione degli stessi sono definiti dagli uffici competenti e formalizzati con opportuna documentazione.

Il raggiungimento degli obiettivi del piano aziendale è valutato entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno: la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata dalla Commissione di valutazione (vedi punto 13), la quale può disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.

Il richiedente che intenda insediarsi a tempo prevalente (vedi punto 4) deve indicare tale scelta nel PA, al fine della corretta determinazione del premio da parte della Struttura competente;

- D. insediarsi per la prima volta in agricoltura in qualità di titolare/legale rappresentante di una impresa individuale o di una società agricola (anche cooperativa) che:
- sia finalizzata alla produzione primaria secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile; possono essere valutate ed autorizzate anche le attività previste dall'Asse 3;
 - garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene, benessere animale, ambiente e sicurezza dei lavoratori; l'eventuale necessità di adeguamento a normative già in vigore o a normative di nuova introduzione dev'essere esplicitata nel PA;
 - abbia sede operativa in Valle d'Aosta;
 - sia iscritta al Registro delle Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (sezione pertinente) e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane (LR 17/03);
 - dimostrare il possesso della partita IVA;
 - osserva gli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto; la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta all'ufficio competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

Nel caso di società agricola, l'oggetto sociale dev'essere lo svolgimento esclusivo dell'attività agricola definita dall'art. 2135 del codice civile.

La costituzione della società deve essere comprovata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, dai quali emerga che la durata minima della società sia almeno pari al vincolo temporale previsto dalla misura.

I soci corresponsabili devono essere persone fisiche, ed il beneficiario deve dimostrare la detenzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il richiedente del premio deve possedere un numero di quote almeno pari alle quote possedute dal socio maggioritario e comunque non inferiori al 35% del totale. Eventuali modifiche dell'assetto societario non devono condizionare gli impegni sottoscritti all'atto della presentazione della domanda: qualsiasi cambiamento dev'essere preventivamente autorizzato dalla Struttura competente.

3) COS'È IL PRIMO INSEDIAMENTO IN AGRICOLTURA?

Per primo insediamento si intende il momento in cui un soggetto, per la prima volta, acquisisce la titolarità di un'azienda agricola, a tempo prevalente o parziale, in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola; la data di primo insediamento è quella meno recente fra:

- a) la data di inizio attività risultante al registro imprese della Camera valdostana delle imprese e professioni;
- b) la data d'iscrizione, in qualità di titolare d'azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuto presso l'INPS.

Nel caso di insediamento in una società agricola, qualora in capo al richiedente risulti il possesso di poteri di ordinaria/straordinaria amministrazione e/o possesso di quote societarie, il primo insediamento coincide con la data di costituzione o la data di variazione della compagine sociale.

Non è considerato insediamento l'assunzione della contitolarità in una società costituita provvisoriamente fra eredi al solo fine della gestione del patrimonio ereditato a seguito del decesso del titolare dell'azienda agricola.

Nel caso in cui l'agricoltore abbia dovuto effettuare obbligatoriamente l'iscrizione al registro delle imprese a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/95, n. 581, e qualora l'agricoltore dimostri che, a quella data, svolgeva l'attività agricola in modo del tutto marginale rispetto ad altro tipo di attività, la suddetta iscrizione "obbligata" non è considerata come primo insediamento.

In questi casi, la data del primo insediamento è stabilita:

- a) al 1° gennaio dell'anno in cui l'azienda ha raggiunto un volume d'affari tale da determinare comunque l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese (ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 77/97) oppure,
- b) con la data di presentazione della domanda di premio di primo insediamento se, a questa data, la condizione precedente non è stata ancora raggiunta.

4) TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO

Per tutte le tipologie elencate, il giovane agricoltore può insediarsi secondo le seguenti modalità:

- a tempo prevalente: giovani agricoltori titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole aventi una dimensione aziendale di almeno 287 giornate lavorative (corrispondente ad 1 ULU);
- a tempo parziale: giovani agricoltori che dedicano all'attività agricola più del 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano dalla stessa più del 50% del proprio reddito, titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole con dimensione di almeno 200 giornate lavorative (pari a 0,7 ULU).

Nel caso di società, le suddette dimensioni aziendali devono essere sufficienti (a seconda della tipologia di insediamento) per tutti i contitolari e in considerazione dei casi particolari previsti dal punto 12 (Limiti e divieti).

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello aperto.

A. Richiesta di accesso alla misura

Prima dell'insediamento, il richiedente presenta la richiesta di accesso alla misura finalizzata all'acquisizione di informazioni per verificare l'eventuale esistenza di situazioni oggettive che impediscano la successiva richiesta di premio.

La Struttura competente, in assenza di impedimenti oggettivi, inserisce il nominativo nell'elenco dei partecipanti al primo modulo di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale o da un ente accreditato.

Indicativamente, il corso formativo è strutturato in due moduli:

- il primo modulo prevede l'elaborazione e la presentazione di un Piano Aziendale (PA) su cui la commissione di valutazione emette un giudizio di fattibilità e sostenibilità valido sia per l'ammissione al secondo modulo formativo (in caso di risultato positivo) sia per la presentazione, da parte del richiedente, della Domanda di premio di primo insediamento (vedi punto B), alla quale può seguire l'erogazione di un primo acconto del premio;
- il secondo modulo formativo affronta argomenti relativi alla corretta gestione aziendale.

B. Domanda di premio di primo insediamento

La presentazione della Domanda di premio di primo insediamento consente l'accesso del richiedente al secondo modulo del corso formativo, che dev'essere frequentato e superato con profitto dal richiedente stesso entro 36 mesi a decorrere dalla data di decisione individuale di concessione del sostegno.

In allegato alla domanda di premio dev'essere presentato il Piano Aziendale (PA).

La domanda è ricevibile se presentata entro quattordici mesi dalla data di primo insediamento e il richiedente deve rispettare tutte le condizioni di cui precedente punto 2); nel caso di insediamento a tempo prevalente sono fatte salve le deroghe in materia di corretta iscrizione al sistema previdenziale, se opportunamente documentate nel piano aziendale, nonché le proroghe previste dal periodo di tolleranza (conoscenze e competenze adeguate, ristrutturazione aziendale).

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Struttura competente dispone l'accoglimento o il diniego della domanda; nel caso di accoglimento, la suddetta Struttura emette la Decisione individuale di concessione del sostegno, alla quale può far seguito l'erogazione di un primo acconto sul premio determinato (vedi punti 8, 9 e 10).

Nel caso di acquisizione di un'azienda agricola già attiva, è necessario produrre l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cessione di azienda.

Nei casi in cui la costituzione della società è obbligatoria ai fini dell'ammissibilità al premio di primo insediamento e nelle situazioni di cui punto 12, devono essere allegate alla domanda

le dichiarazioni di conoscenza e di impegno sottoscritte dai soci e/o coadiuvanti del richiedente.

C. Domanda di perfezionamento

La domanda di perfezionamento va presentata alla Struttura competente entro 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno; all'atto della presentazione della domanda il richiedente deve dimostrare:

- a) di aver soddisfatto le condizioni di cui al punto 2) ed eventualmente quelle specifiche previste al punto 12); nel caso di insediamento a tempo prevalente, il richiedente deve documentare la corretta iscrizione al sistema previdenziale;
- b) di aver superato con profitto il secondo modulo formativo obbligatorio;
- c) che l'azienda richieda un fabbisogno lavorativo aziendale di almeno 287 giornate lavorative (1 ULU), nel caso di insediamento a tempo prevalente, o di almeno 200 giornate lavorative (0,7 ULU) nel caso di insediamento a tempo parziale;
- d) di avere la responsabilità/corresponsabilità di un'impresa agricola che:
 - rispetta le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene, benessere animale, ambiente e sicurezza dei lavoratori;
 - ha dimensione aziendale sufficiente (vedi punti 4 e 6);
 - ha un carico animale conforme ai parametri previsti per l'adesione alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" (vedi Allegato 7 alla presente deliberazione);
 - rispetta la normativa relativa alle quote latte;
 - possiede, per tutta la durata dell'impegno ed in forma esclusiva, fabbricati adeguati alle esigenze aziendali (vedi punto 7);
 - di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel PA;
 - si impegna a non superare un reddito extra agricolo lordo massimo di 15.000 €/anno verificabile attraverso la dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo a quello dell'avvenuto perfezionamento.

In merito all'ultimo punto, non sono considerati redditi provenienti da attività extra agricole:

- i redditi derivati da attività agrituristica;
- i redditi derivati da attività svolte ai sensi dell'art. 17 della L. 97 del 31.1.1994;
- le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparate;
- le indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche o in società, associazioni o altri enti operanti nel settore agricolo;
- i redditi derivanti da attività extra-agricole previste dalle misure dell'Asse 3 del PSR.

Il richiedente si impegna a mantenere le suddette condizioni per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di perfezionamento. Qualora il raggiungimento di alcune condizioni richieste avvenga in una data successiva alla presentazione della domanda (comunque entro un termine non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza e nel limite del periodo di tolleranza) è questa che è considerata come momento iniziale dell'impegno quinquennale.

D. Disposizioni comuni a tutte le tipologie di domande (punti A, B e C)

L'istanza è istruibile se completa di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso di istanze incomplete l'avvio del procedimento si intende dal momento della regolarizzazione o integrazione della pratica. L'ufficio competente richiede i documenti necessari entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e fissa il termine entro cui il richiedente deve regolarizzare l'istanza stessa.

Nel caso in cui il procedimento richieda l'acquisizione di atti o pareri di amministrazioni o uffici esterni, il termine rimane sospeso fino al ricevimento degli atti medesimi.

Nel caso in cui il richiedente non produca i documenti richiesti entro i termini stabiliti nelle comunicazioni della struttura competente, e comunque entro un termine massimo di 120 giorni dalla data dell'ultima comunicazione, il procedimento si considera concluso e sono disposti la revoca ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca ed il recupero sono altresì disposti nel caso di istruttoria con esito negativo o nel caso di controlli post-perfezionamento che rilevino condizioni aziendali o soggettive non conformi a quanto stabilito dalla presente deliberazione.

In ogni caso, il termine del procedimento relativo deve avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza ritenuta completa di tutta la documentazione necessaria.

Per quanto non stabilito nel presente Allegato si fa riferimento alla LR 19/07.

6) DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

Per la determinazione della dimensione aziendale viene utilizzato la procedura di Accertamento Parametrico della Redditività Agricola (APRA).

Per la determinazione della dimensione vengono considerate unicamente le superfici delle quali è possibile dimostrare la disponibilità mediante documentazione regolarmente registrata, al momento della presentazione della domanda di perfezionamento, presso l'agenzia delle entrate di competenza (contratti d'affitto, atti di proprietà, comodato d'uso).

Contribuiscono alla determinazione della dimensione lavorativa dell'azienda agricola tutte le attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, purché compatibili con una razionale gestione dell'azienda e del territorio. In caso di situazioni particolari è necessario che le stesse siano evidenziate nel PA, riportando ogni elemento ritenuto utile alla valutazione.

7) CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI AZIENDALI

I fabbricati aziendali devono essere adeguati e funzionali all'esercizio dell'attività agricola prevista.

Per quanto riguarda gli allevamenti devono essere dimostrati la disponibilità, il dimensionamento opportuno e l'utilizzo corretto delle strutture aziendali, con particolare attenzione alle strutture per lo stoccaggio, il trattamento e la maturazione dei reflui zootecnici nel rispetto della normativa vigente. Non è ammessa la coesistenza di animali detenuti da più allevatori all'interno della stessa struttura, fatti salvi i casi di gestione in cooperativa degli animali.

In caso di utilizzo da parte di più aziende di strutture per la conservazione, trasformazione dei prodotti e di ogni altro tipo di collaborazione extra-aziendale è ritenuto compatibile se formalizzato con opportuna scrittura privata registrata.

8) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

Contributo in conto capitale (premio "unico")

L'aiuto (diversificato per tipo di imprenditore e comprensivo delle eventuali maggiorazioni) non può superare i massimali indicati nella tabella precedente (max. 40.000 euro); la liquidazione avviene in due fasi:

1. con la prima liquidazione viene erogato il 50% del premio base (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di insediamento);
2. col saldo viene erogato il restante 50% del premio base e le quote aggiuntive (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di perfezionamento).

Nel caso in cui il beneficiario presenti opportuna fideiussione, il premio base verrà erogato in un'unica soluzione, mentre le quote aggiuntive non ancora erogate sono corrisposte al perfezionamento.

Contributo in conto interessi (nel caso del premio "misto")

L'importo massimo concesso come abbuono di interessi è fissato in euro 15.000, attualizzati al momento dell'erogazione che avviene in un'unica soluzione alla stipula del mutuo. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento-attualizzazione previsto dall'Unione europea.

La percentuale di abbattimento del tasso di interesse può variare in base al capitale investito (rispettando il massimale dei 15.000 euro attualizzati), in base agli accordi tra beneficiario e istituto di credito e all'entità dell'investimento da realizzare; il tasso finale non potrà comunque essere inferiore all'1% annuo e rimane fisso per l'intero periodo del mutuo.

Il beneficiario dovrà esprimere la volontà di usufruire dell'abbuono di interessi nel piano aziendale indicando per quali investimenti è necessaria questa forma di finanziamento.

La durata massima del mutuo è fissata in anni 10 più 3 anni di pre-ammortamento. Le rate saranno semestrali posticipate.

Nel caso di premio misto, il premio totale massimo non può superare i 55.000 euro.

Per entrambe le formule di premio (premio "unico" e premio "misto"), l'erogazione del premio sarà proporzionata al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano aziendale.

9) CONDIZIONI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Per procedere alla liquidazione del premio è necessario:

- che non vi siano impedimenti oggettivi alla concessione e che l'istruttoria della domanda di premio di primo insediamento si sia conclusa con esito positivo;

- che sia stata emessa la decisione individuale di concessione del sostegno, che deve essere presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento;
- per l'erogazione del saldo del premio base residuo e dell'eventuale premio aggiuntivo è necessario che la domanda di perfezionamento si sia conclusa con esito positivo.

10) MODULAZIONE DEL PREMIO

Nella tabella che segue è riportata la modulazione del premio base e del premio aggiuntivo: sulla base del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e alla realizzazione delle azioni qualificanti ammissibili, il premio aggiuntivo è modulato secondo le seguenti fasce di punteggio:

- da 0 a 5 punti: nessun premio aggiuntivo riconosciuto;
- da 6 a 10 punti: premio aggiuntivo pari a 2.000 euro;
- da 11 a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 6.000 euro;
- punteggio superiore a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 10.000 euro.

Per il premio aggiuntivo, le “Condizioni di assegnazione del punteggio” (vedi tabella) hanno il solo fine di determinare, in via preventiva, il premio “unico” totale: in sede di saldo (al perfezionamento) la Struttura competente verifica l'effettiva realizzazione delle azioni qualificanti.

MODULAZIONE DEL PREMIO UNICO			Imprenditori agricoli a tempo parziale		Imprenditori agricoli a tempo prevalente	
			non diplomati	diplomati (*)	non diplomati	diplomati (*)
PREMIO BASE			14.000	18.000	26.000	30.000
PREMIO AGGIUNTIVO			max 10.000			
OBIETTIVI GENERALI DEL P.A. (vedi Quadro logico - Allegato 3 al PSR)	AZIONI QUALIFICANTI DI NUOVA INTRODUZIONE	PUNTI	CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO			
1- aumentare la competitività aziendale 2- migliorare la qualità di vita della famiglia rurale 4- diffondere la conoscenza del territorio rurale locale e migliorare il rapporto fra urbano e rurale	Agriturismo	2	Presentazione della domanda di contributo presso la struttura competente			
	Fattorie didattiche	3				
	Ospitalità Turistica minore	1	Adesione alla misura 311 o creazione di strutture compatibili con quanto previsto dalla misura			
	Attività non agricole	2				
	Altre attività turistiche	2				
	Servizi ambientali	5				
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Certificazioni					
	sistemi regolamentati					
	agricoltura biologica	5	Richiesta di notifica successiva all'insediamento o in concomitanza con esso			
	DOP, IGP, DOC, VQPRD	3	Attivazione delle procedure per la certificazione dei prodotti dell'azienda			
	sistemi volontari		Attivazione delle procedure necessarie per la certificazione dell'azienda			
	ISO 9000,22000	3				
	ISO 14000	5				
	UNI 10939, 11020	3				
	EUREPGAP, BRC, IFS	3				
	Metodi di marketing innovativi		Creazione di un sito con possibilità di e-commerce			
e-commerce	4					
vendita diretta	4	Attivazione del punto vendita o della dichiarazione di inizio attività presso il comune di competenza				
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Introduzione di tecnologie innovative	4	Introduzione in azienda di tecnologie innovative documentate con apposita relazione tecnica che ne sostenga la caratteristica innovativa			
	azioni per il risparmio idrico e/o energetico	5	Introduzione in azienda di tecnologie finalizzate al risparmio idrico e/o energetico			
	Produzione di energia da fonti rinnovabili	5	Introduzione in azienda di sistemi che utilizzano fonti rinnovabili			
Premio "unico" totale			24.000	28.000	36.000	40.000

* giovani agricoltori in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali

11) INTEGRAZIONE DELLA MISURA CON ALTRE MISURE DEL PSR O CON LEGGI REGIONALI DI SETTORE (“PACCHETTO GIOVANI”)

Il Piano Aziendale (PA) può prevedere molteplici interventi finanziati sia ai sensi del PSR 07-13 che da leggi regionali di settore, quale la LR 32/07 (Titolo III) che contempla, all'articolo 50, gli investimenti per l'ammodernamento aziendale.

A tal proposito, il riconoscimento di “giovane agricoltore” permette al beneficiario di avere una percentuale di contributo maggiorata del 10% sugli investimenti finanziati ai sensi del predetto articolo delle LR 32/07.

Relativamente alle altre Misure del PSR, negli Allegati 3, 10 e 11 alla presente deliberazione sono evidenziate le connessioni fra la Misura 112 e le Misure 113 (prepensionamento) e 311 (Diversificazione in attività non agricole), nelle quali vengono riservate priorità ed agevolazioni ai giovani agricoltori.

12) LIMITI E DIVIETI

Se il richiedente è coniuge/convivente (risultante dallo stato di famiglia) di persona già titolare di azienda agricola, iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese oppure iscritta all'INPS negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, l'insediamento deve avvenire mediante l'assunzione della corresponsabilità gestionale dell'azienda.

Tuttavia non è richiesta la costituzione di una società di persone nei seguenti casi:

- il coniuge/convivente del richiedente risulta insediato da meno di un anno dalla presentazione della prima istanza e non ha usufruito del premio di primo insediamento;
- il coniuge/convivente del richiedente non ha usufruito del premio di primo insediamento e ha cessato l'attività agricola da almeno 2 anni al momento dell'insediamento del richiedente (non risulta cioè né iscritto all'INPS negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, né nell'apposita sezione del registro delle imprese);
- il coniuge/convivente del richiedente non ha usufruito del premio di primo insediamento e intende rimanere nell'ambito dell'azienda in qualità di coadiuvante, iscritto negli elenchi INPS dei coltivatori diretti per tutta la durata dell'impegno sottoscritto dal coniuge rilevatario; in tal caso la dimensione aziendale dovrà essere calcolata in base alle disposizioni del precedente punto 6;
- il richiedente, oltre a sostituire nella titolarità dell'azienda il coniuge/convivente che non ha beneficiato di premio di primo insediamento, intende ampliare almeno del 30% e/o riorganizzare in modo sostanziale l'azienda agricola al più tardi entro 36 mesi dal momento dell'insediamento.

Il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola nella quale, in precedenza, si era insediato un altro giovane agricoltore beneficiario del premio, può ricevere il premio nel caso in cui siano trascorsi almeno 7 anni dalla data di perfezionamento del precedente beneficiario.

L'insediamento può avvenire ex-novo oppure attraverso il subentro in un'impresa agricola esistente. Nel caso in cui l'insediamento avvenga attraverso il subentro in un'impresa agricola

esistente, quest'ultima, alla data del subentro deve rispettare il regime delle quote latte; la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte è di competenza dell'Amministrazione regionale.

13) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione delle istanze di cui al precedente punto 5); compongono la Commissione:

- il dirigente del Servizio politiche comunitarie;
- uno o più funzionari regionali competenti del predetto Servizio;
- uno o più funzionari regionali appartenenti ad altri Servizi o Direzioni dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali che possono essere convocati in base alle tipologie di investimento previste dal PA allegato alla domanda di premio;
- uno o più rappresentanti dell'AREA-VdA, secondo le competenze richieste;
- al termine dei moduli formativi del corso obbligatorio, partecipano alla Commissione i docenti che possono esprimersi in merito ai risultati conseguiti dai partecipanti al corso stesso, ed in particolar modo sulla redazione del Piano Aziendale (PA);
- su specifica richiesta del dirigente del Servizio politiche comunitarie, possono essere invitati rappresentanti di altri enti/istituzioni che possono apportare informazioni o notizie utili al compimento dell'istruttoria.

La Commissione si riunisce periodicamente per la valutazione dei PA e, più in generale, delle istanze presentate, al fine di approvarne il finanziamento, dichiararne la sospensione temporanea (finalizzata all'acquisizione di ulteriori documenti) o disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.

14) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
Soggettivi	
1) agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica***	10 punti
2) risultati del corso formativo	8 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Intervento "Agricoltura biologica" della Misura 214

A parità di punteggio, è attribuita la priorità ai beneficiari più giovani e, a parità di età, alle imprenditrici; a parità di punteggio finale, si terrà conto della data di presentazione delle istanze.

15) NORME TRANSITORIE

Nel caso di insediamenti avvenuti nel periodo intercorrente fra la chiusura del precedente PSR 2000-2006 e l'avvio del PSR 2007-2013, si considerano ricevibili anche le domande di premio di primo insediamento presentate da soggetti insediati da più di 14 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza (in deroga al precedente punto 5-B).

Il richiedente deve dimostrare di essersi insediato in una data compresa fra il 1° settembre 2006 e la data della deliberazione della Giunta regionale che approva i presenti criteri, e deve presentare la domanda di premio di primo insediamento entro il 31/12/2008; la Struttura competente emette la Decisione individuale di concessione del sostegno entro il 30/04/2009.

ALLEGATO 3

MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI LAVORATORI AGRICOLI

1) OBIETTIVI

La misura prevede, coerentemente con gli schemi di pensionamento nazionali, l'attivazione di premio per il prepensionamento di imprenditori o lavoratori agricoli, al fine di:

- ridurre l'età media degli imprenditori agricoli;
- favorire l'adeguamento strutturale delle aziende;
- favorire la costituzione di aziende agricole di maggiori dimensioni e più concorrenziali

2) BENEFICIARI

I beneficiari sono imprenditori agricoli o lavoratori agricoli, così individuati:

1. **imprenditori agricoli:** soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:
 - età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età stabilita per il pensionamento;
 - numero di anni necessari al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
 - impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola a fini commerciali;
 - aver esercitato l'attività agricola nei 10 anni precedenti;
2. **lavoratori agricoli:** soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:
 - età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età stabilita per il pensionamento;
 - numero di anni necessari al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
 - impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola;
 - aver dedicato all'agricoltura, nei 5 anni precedenti, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro in qualità di coadiuvante/collaboratore familiare o lavoratore agricolo;
 - aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di 2 anni a tempo pieno nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
 - essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel caso di imprenditori agricoli, al momento della presentazione della domanda è necessario dimostrare:

- età compresa tra 55 e 60 anni per le donne;

- età compresa tra i 55 anni e 65 anni per gli uomini;
- essere titolare/contitolare di azienda agricola da almeno 10 anni;
- di essere titolare/contitolare di un'azienda agricola operativa in Valle d'Aosta, iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
- di essere titolare/contitolare di un'azienda agricola intestataria di partita IVA in agricoltura;
- avere un'azienda con una superficie di prato equivalente minima pari ad almeno 3 ettari;
- cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; è ammesso lo svolgimento di attività agricola non commerciale per l'autoconsumo; l'attività agricola che il cedente continua eventualmente ad esercitare, non sarà ammessa al sostegno previsto ai sensi della Politica Agricola Comune;
- essere iscritti e rispettare i requisiti previsti dal regime previdenziale vigente

Nel caso di lavoratori agricoli, al momento della presentazione della domanda è necessario dimostrare:

- età compresa tra 55 e 60 anni per le donne;
- età compresa tra i 55 anni e 65 anni per gli uomini;
- nei cinque anni che precedono la cessazione, avere dedicato all'agricoltura almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente, aver lavorato nell'azienda del stesso cedente almeno un equivalente di due anni a tempo pieno;
- essere iscritti e rispettare i requisiti previsti dal regime previdenziale vigente; in particolare, il richiedente non deve aver ancora raggiunto i 35 anni di versamenti contributivi, condizione che gli permette di beneficiare della pensione di anzianità; peraltro, deve aver versato un numero minimo di anni di contributi per poter accedere successivamente alla pensione di vecchiaia.

4) PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

La domanda di prepensionamento dev'essere presentata all'ufficio competente e deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente;
- atti di cessione dell'azienda (contratti di cessione, contratti di vendita e/o di affitto e/o di comodato d'uso dei terreni e dei fabbricati rurali connessi all'attività);
- la relativa situazione pensionistica in essere al momento della presentazione dell'istanza;
- certificati comprovanti la chiusura della partita IVA e la cancellazione dalla Camera di Commercio;
- dichiarazione di impegno.

Inoltre, nel caso di titolare di azienda, i dati e i documenti da presentare sono:

- la superficie agricola equivalente totale e la quota ceduta;
- i dati anagrafici del rilevatario, la superficie agricola equivalente totale, la quota acquisita e la dichiarazione di impegno (vedi successivo punto 6).

Nel caso di lavoratore agricolo i documenti da presentare sono:

- la situazione pensionistica al momento della presentazione dell'istanza;
- la dichiarazione relativa alla situazione lavorativa negli ultimi 4 anni, nonché l'impegno lavorativo in agricoltura.

L'ufficio competente provvederà ad inviare notifica scritta al richiedente sull'esito dell'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

5) IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente titolare di azienda si impegna:

- a cedere l'azienda agricola condotta;
- a cessare definitivamente l'attività agricola a scopi commerciali;
- a non richiedere alcun aiuto comunitario, nazionale o regionale per la parte condotta per l'autoconsumo;
- a trasferire il possesso delle terre, dei fabbricati inerenti la produzione e dei diritti vantabili alla data della cessazione.

Il richiedente lavoratore agricolo si impegna a cessare definitivamente ogni attività agricola.

6) REQUISITI ED IMPEGNI DEL RILEVATARIO

Il rilevatorio deve possedere i seguenti requisiti:

- avere esperienza almeno triennale in qualità di conduttore di azienda agricola o come coadiuvante;
- in alternativa al punto precedente, dimostrare (attraverso titoli di studio, diplomi ed attestati) una formazione in campo agrario o acquisirla entro due anni dal subentro

Inoltre, il rilevatorio si impegna, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, a:

- subentrare al cedente come titolare d'azienda (nel caso di un giovane che intraprenda l'attività) o rilevare la totalità dei terreni resi disponibili (se già titolare d'azienda);
- ampliare l'azienda del cedente con una superficie aggiuntiva pari ad almeno 3 ettari di prato equivalente;
- condurre l'azienda agricola rilevata per almeno 5 anni e comunque per un numero di anni sufficiente al cedente per usufruire della pensione di vecchiaia.

7) DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE EQUIVALENTE

Al fine della determinazione della superficie di prato equivalente riutilizzano i coefficienti previsti per la Misura 211 - Indennità compensativa (vedi Allegato 7 alla presente deliberazione).

8) INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'imprenditore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 18.000 euro per anno e 180.000 euro complessivamente.

Nel caso di cessione dell'azienda agricola da parte di più cedenti, il sostegno totale al prepensionamento dovrà essere limitato all'importo previsto per un unico cedente.

Il lavoratore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 4.000 euro per anno e 40.000 euro nel complesso.

L'aiuto è modulato secondo quanto descritto nel prospetto seguente:

Premio annuo a favore del prepensionato	Tipo di rilevatori	
	titolari di aziende agricole	giovani agricoltori
Premio base per il cedente	€ 7.400	€ 8.400 per i primi 5 anni
Premio a superficie equivalente per Ha/SAU ceduta	400 €/Ha fino a un max. di 9.600 €	
Premio per lavoratore agricolo	€ 4.000	

Il premio che potrà variare a seconda delle caratteristiche del cedente e del rilevatorio, e secondo la superficie equivalente ceduta, verrà liquidato in rate annuali per una durata pari agli anni mancati al rilevatorio per il pensionamento.

9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello aperto.

Il termine di presentazione è il 30 maggio di ogni anno; limitatamente al 2008, tale scadenza è fissata al 30 settembre.

10) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti

meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
Soggettivi	
1) cessione ad un giovane agricoltore ***	10 punti
2) cessione ad una imprenditrice agricola	10 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Come definiti all'allegato 2 della presente DG.

A parità di punteggio, sono attribuite le seguenti priorità (in ordine decrescente):

1. cedente più anziano;
2. maggiore superficie ceduta;
3. maggior numero di lavoratori coinvolti dal prepensionamento.

ALLEGATO 4

MISURA 123 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI

1) OBIETTIVI

La misura è finalizzata a valorizzare i prodotti forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle strutture operanti nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche favorendo la produzione di energia rinnovabile, l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni.

Gli obiettivi perseguiti da questa misura sono:

- migliorare la dotazione di capitali fissi;
- favorire le utilizzazioni forestali per la produzione di energia rinnovabile;
- favorire l'ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di trasformazione, e commercializzazione dei prodotti forestali;
- promuovere la certificazione delle microimprese forestali;
- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- accrescere la capacità delle foreste di produrre, su basi sostenibili, una gamma diversificata di beni e servizi;
- mantenere efficienti e migliorare le prestazioni economiche del sistema produttivo forestale e favorire l'integrazione tra gestori e/o produttori e utilizzatori e/o fruitori;
- aumentare la competitività delle imprese attraverso l'abbattimento dei costi di produzione grazie all'utilizzo di energie rinnovabili idonee a ridurre i consumi energetici.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Sono previste due tipologie di interventi:

interventi materiali:

- costruzione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
- acquisto di macchine ed attrezzature forestali nuove (esclusi gli automezzi), compresi gli equipaggiamenti leggeri (motoseghe, verricelli, argani forestali, attrezzature antinfortunistiche, ecc.);
- investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l'uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento e energia idraulica;

interventi immateriali: tali interventi sono ammissibili solo se direttamente legati agli investimenti materiali sopra indicati e comunque nel limite massimo del 25% della spesa sostenuta per gli interventi materiali corrispondenti; possono rientrare in tale categoria:

- le spese generali previste dall'art. 55, par. 1), lettera c) del reg. (CE) n. 1974/06, quali onorari di agronomi, forestali, architetti, ingegneri e consulenti (per tutti gli onorari, nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta per l'investimento materiale corrispondente), studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze;
- le spese propedeutiche all'ottenimento della certificazione forestale secondo standard di sostenibilità, se riconducibili agli investimenti materiali di cui sopra.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo di destinazione di almeno 15 anni.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo di destinazione di almeno 15 anni.

3) BENEFICIARI

L'accesso alla misura è limitato alle micro-imprese¹ operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e assimilati.

¹ Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag.36

4) REQUISITI

Il sostegno agli investimenti può essere concesso alle imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- iscrizione al registro delle imprese agricole e forestali presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- regolare iscrizione all'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali;
- possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
- rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale;
- rispetto del requisito relativo al rendimento globale delle imprese.

In merito all'ultimo requisito relativo al rendimento globale delle imprese, il sostegno viene accordato alle imprese che:

- dimostrano di essere in condizioni di redditività economica (fatturato medio pari a 30.000 euro/anno, calcolato come media dell'ultimo triennio) o di raggiungerla in un periodo stabilito, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese stesse, e di essere in equilibrio finanziario;
- rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- dimostrano la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- dimostrano la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa.

5) LIMITI E DIVIETI

L'unico settore interessato dalla misura è quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. In ogni caso gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

L'impresa si impegna a garantire l'inalienabilità e la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per costruzioni, ristrutturazioni e/o ammodernamenti di impianti per lavorazione e di 5 anni per i macchinari, le attrezzature e i beni mobili in generale.

Non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione; sono tali gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

6) TIPOLOGIA E INTENSITA' DI AIUTO

Il contributo è erogato in conto capitale; l'aiuto concedibile è pari al 40% della spesa ammissibile.

7) PROCEDURE E ISTRUTTORIA

La domanda, conforme ai requisiti richiesti e corredata dalla relativa documentazione, dev'essere presentata all'ufficio preposto della Direzione Foreste (di seguito "Struttura competente") nel periodo compreso fra il 1 maggio ed il 31 maggio di ogni anno. 1 agosto Annualmente, la Giunta regionale approva i criteri di ammissibilità e di selezione per dare attuazione alla Misura 123 e stabilire conseguentemente la graduatoria di finanziamento.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura, devono essere presentati progetti corredata da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

8) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteria di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
3) ubicazione altimetrica della sede aziendale:	
zona compresa tra 350 e 800 m s.l.m.	3 punti
zona compresa tra 801 e 1200 m s.l.m.	5 punti
zona superiore a 1200 m s.l.m.	10 punti
Tipo di investimento e progettazione	
1) impianti fissi che utilizzano fonti rinnovabili	10 punti
2) tipologia di macchinari e attrezzature destinate ad utilizzazioni forestali	12-20 punti
3) tipologia di equipaggiamenti forestali leggeri	2-5 punti
4) tipo di progettazione (definitiva-esecutiva)***	15 punti
Tipo di beneficiario	
1) 1) imprenditoria femminile e giovani imprenditori che non hanno compiuto il 40° anno di età alla data di emanazione del bando di accesso agli specifici aiuti	10 punti
2) 2) aziende di minori dimensioni economiche che operano su scala regionale e direttamente collegate alla realtà forestale locale	8 punti
3) 3) imprese che producono assortimenti legati alla produzione tipica locale o per la ristrutturazione di fabbricati tipici regionali (es. rascard)	6 punti
4) 4) beneficiari organizzati in forme consorziate di proprietari/utilizzatori	4 punti
5) 5) incidenza delle operazioni di taglio sul reddito d'Impresa	3-10 punti
6) 6) dimensione della superficie forestale trattate dall'Impresa nel biennio precedente	1-10 punti
7) 7) quantità di legname abbattuto nel biennio precedente	3-10 punti
8) 8) incremento della capacità lavorativa dell'azienda in seguito all'intervento	3-10 punti
9) 9) azienda che non abbia usufruito della precedente programmazione del PSR	5 punti
10) 10) processi di eco-certificazione	5-10 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Si intendono progetti direttamente cantierabili

A parità di punteggio, è attribuita la priorità in base alla data di presentazione delle istanze.

9) NORME TRANSITORIE

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. Tuttavia, nella fase transitoria tra la fine di una programmazione e l'avvio della successiva, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione delle domande, comunque effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e la data della deliberazione della Giunta regionale che approva i presenti criteri.

ALLEGATO 5

MISURA 132 - PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

1) OBIETTIVI

La presente Misura 132 è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare, allo scopo di incrementare il valore aggiunto delle produzioni agroalimentari e di accrescere le opportunità di mercato per i produttori.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano ed in relazione a sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario, ovvero:

- regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli e alimentari);
- titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo);
- reg.(CE) 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91).

3) BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli o associati che partecipano ai sistemi qualità di cui al punto precedente.

Le imprese agricole biologiche, per poter beneficiare della Misura, dovranno risultare iscritte all'albo regionale degli operatori biologici; le altre imprese agricole dovranno risultare assoggettate ai sistemi di controllo ammessi all'aiuto.

4) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

Le spese ammissibili riguardano i costi fissi sostenuti per l'accesso al sistema di qualità alimentare ed il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse, se necessario, le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema.

I beneficiari che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità riconosciuti sono tenuti ad effettuare un'indagine di mercato richiedendo tre preventivi a diversi organismi di

certificazione; l'importo indicato dal preventivo più economico è considerato come spesa massima ammissibile a contributo.

Tale selezione può essere effettuata anche per il tramite delle forme associative di imprenditori agricoli di grado superiore o, qualora presenti, per il tramite dei Consorzi di tutela riconosciuti.

Ai beneficiari già partecipanti ai sistemi di qualità riconosciuti non è richiesta la presentazione dei preventivi qualora, al termine del ciclo di certificazione, riconfermino l'incarico al medesimo organismo di certificazione/controllo; la struttura competente può comunque verificare la congruità delle spese facendo riferimento a tariffari approvati a livello nazionale o regionale.

Il costo dell'IVA non è ammissibile a contributo, tranne quando realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario e se realmente connesse al tipo di costo ammissibile.

5) INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute, per un importo massimo di 3.000 euro per anno per azienda, indipendentemente dal numero di sistemi qualità a cui si partecipa, per un periodo massimo di 5 anni.

6) PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

Le domande di contributo dovranno essere presentate all'Assessorato Agricoltura e risorse naturali – Servizio sviluppo delle produzioni agroalimentari (di seguito, struttura competente) entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede il contributo; limitatamente all'anno 2008, tale data è fissata al 30 settembre 2008.

Devono essere allegati alla domanda di contributo i seguenti documenti:

- identificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- sistema di qualità riconosciuto per il quale è richiesto l'aiuto;
- quadro previsionale dei costi di certificazione ritenuti ammissibili, eventualmente corredato dei tre preventivi di cui sopra in assenza di tariffari aggiornati.
- dichiarazioni circa la non sovrapposizione del contributo con altre fonti di finanziamento comunitarie, nazionali o regionali erogate allo stesso scopo e per lo stesso periodo di riferimento;
- dichiarazione di non avere contenziosi in atto con la pubblica amministrazione;
- altre informazioni saranno contenute nella modulistica predisposta dalla struttura competente.

L'amministrazione deve comunicare l'ammissibilità della domanda di contributo entro un termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

La struttura competente e l'organismo pagatore possono effettuare controlli nelle fasi di istruttoria e/o liquidazione del contributo ai sensi dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1974/2004 e delle Linee guida in premessa citate nei riferimenti normativi.

Per quanto non previsto dalla presente si fa riferimento alle disposizioni generali del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

7) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dell'aiuto avviene annualmente a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

8) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Adesione a più di un sistema di qualità	8 punti
2) Adesione a sistemi qualità di nuova istituzione	4 punti
3) Prima adesione ad un sistema di qualità già istituito	2 punti

A parità di punteggio, è attribuita la priorità in base alla data di presentazione delle istanze.

ALLEGATO 6

MISURA 133 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RIGUARDO AI PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

1) OBIETTIVI

La misura mira a sensibilizzare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti tutelati da sistemi di qualità operando in sinergia con la misura 132 permettendo il riconoscimento del valore qualitativo delle produzioni. Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- informare sulle caratteristiche dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità;
- informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico/scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
- informare sul sistema.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Sono concessi contributi per azioni informative, promozionali e pubblicitarie che riguardano in via esclusiva i prodotti tutelati dai sistemi di qualità riconosciuti con denominazione registrata dalla Commissione Europea e precisamente:

- DOC “Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste” (viticole) ai sensi del reg. (CE) 1493/99;
- Fontina e Valle d’Aosta (lattiero caseario) ai sensi del reg. (CE) 510/06;
- Fromadzo DOP (lattiero caseario) ai sensi del reg. (CE) 510/06;
- Valle d’Aosta Jambon de Bosses DOP (carni) –reg. (CE) 510/2006 ;
- Vallée d’Aoste Lard d’Arnad DOP (carni) - ai sensi del reg. (CE) 510/06;
- Prodotti da agricoltura biologica ai sensi del reg. 834/07 e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/91.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento nell’ambito del mercato interno:

- a) partecipazione a fiere, mostre ed eventi pubblici;
- b) realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e promozione attraverso tutti i canali di comunicazione o nel punto vendita.

3) BENEFICIARI

Associazioni di produttori di prodotti di qualità o aderenti a sistemi di qualità.

L'espressione "Associazioni di produttori" indica un'organizzazione, in qualsivoglia forma giuridica, che metta insieme i produttori che partecipino attivamente ad un sistema di qualità, sulla base di quanto indicato all'Articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1698/05, relativamente ad uno specifico prodotto agricolo o derrate alimentari. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentino uno o più settori non possono essere qualificate come "associazioni di produttori". Possono rientrare nella suddetta definizione anche altri organismi quali ad esempio Consorzi di tutela, organismi promotori delle DOP che hanno, tra i loro soci, anche dei produttori. Nel caso si rilevi, per le suddette produzioni, un unico produttore certificato, questo potrà essere ammesso alle provvidenze.

4) DETERMINAZIONE SPESA AMMESSA

Le attività di informazione e promozione e pubblicitarie ammissibili al sostegno sono quelle attività nel mercato interno designate ad indurre i consumatori all'acquisto dei prodotti agricoli o delle derrate alimentari che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sopra indicati e volte anche ad un'espansione degli sbocchi di mercato.

Tali attività devono attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti interessati, in particolare sulla qualità, sugli specifici metodi di produzione, sugli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente, legati al sistema di qualità alimentare interessato, e comprendono la divulgazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a tali prodotti.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 834/07 che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

Tutte le imprese operanti nell'ambito della stessa filiera sono poste nelle condizioni di fruire dell'aiuto nella stessa misura e pertanto non possono essere erogati finanziamenti a favore di azioni informative, promozionali e pubblicitarie che concernono prodotti agricoli di una o più imprese determinate, fatti salvi i casi di un unico produttore certificato.

Le stesse azioni di informazione e di promozione finanziate dal programma di sviluppo rurale nell'ambito della presente misura non possono essere finanziate da altra tipologia di aiuto.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Di seguito si riportano le categorie di spese eleggibili.

A) Spese per l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, esposizioni ed eventi pubblici:

- Spese di organizzazione.

Sono ammesse le spese per attività di organizzazione, gestione e pubblicità dell'iniziativa stessa.

- Acquisto spazi espositivi.

Sono ammesse le spese per l'acquisto dello spazio espositivo e per i servizi collegati (allacciamenti, forniture elettricità e acqua, pulizia, vigilanza, assicurazione, spese di allestimento, ecc...).

- Spese di trasferta (solo per trasferte esterne alla Valle d'Aosta).

Sono ammesse le spese per mezzi di trasporto quali aereo, treno, pullman, taxi ove ammesso, rimborso spese/km per utilizzo vetture private, pedaggi autostradali, spese di pernottamento, spese per i pasti. Il numero delle persone partecipanti alla trasferta deve essere comunicato ed autorizzato preventivamente.

- Eventuali spese per personale di supporto

Sono ammesse le spese (fatture o prestazioni occasionali di collaborazione, eventuali pernottamenti e pasti) per l'impiego di personale di supporto (hostess, hostess-interpreti, ecc.).

Sono escluse le seguenti spese:

- le mere missioni aziendali finalizzate a stabilire contatti commerciali;
- il rimborso per i prodotti propri o di terzi esposti o distribuiti, anche gratuitamente (es. omaggi, assaggi...) durante le suddette iniziative.

B) Realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e promozione attraverso tutti i canali di comunicazione o nel punto vendita.

E' definito intervento di pubblicità qualsiasi azione effettuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, televisione, manifesti o internet) intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Esso comprende inoltre il materiale promozionale divulgativo (cartaceo, audiovisivo, su supporto magnetico e su internet) distribuito allo stesso scopo.

5) INTENSITÀ DELL'AIUTO

Sono concessi contributi in conto capitale pari al 70% delle spese ammissibili determinate dalla struttura competente.

6) PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

Per beneficiare dei finanziamenti le domande possono essere presentate all'Assessorato Agricoltura dal 1° gennaio al 31 gennaio oppure dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Limitatamente all'anno 2008, è possibile presentare le domande nei primi quaranta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale che approva i presenti criteri.

Le istanze devono:

- riferirsi espressamente alle iniziative sopraindicate e devono essere presentate all'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – Ufficio Promozione – Località

Grande Charrière, 66 – 11020 Saint-Christophe (di seguito denominato struttura competente);

- contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario e le coordinate della banca presso la quale effettuare eventuali accrediti;
- essere sottoscritte dal legale rappresentante del proponente;
- contenere la descrizione dettagliata e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e un dettagliato preventivo di spesa ;
- contenere la dichiarazione di non avere contenziosi in atto con la pubblica amministrazione.

Alla istanza di cui sopra, deve essere allegata copia della seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e statuto, limitatamente alla prima istanza;
- 2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici.

Tutte le bozze di materiale informativo, promozionale e pubblicitario elaborato nel quadro di un'attività finanziata devono ottemperare a quanto previsto dalla legislazione Comunitaria. A tal fine, i beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze di detto materiale alla struttura competente per il controllo ex ante del materiale stesso e per verificare l'ammissibilità delle spese così come indicato dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 1974/2004.

Il materiale informativo, promozionale e pubblicitario oggetto di finanziamento deve recare il logo comunitario così come indicato dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2004.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

La struttura competente e l'organismo pagatore possono effettuare controlli nelle fasi di istruttoria e/o liquidazione del contributo ai sensi dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1974/2004 e delle Linee guida citate nelle premesse alla presente deliberazione.

Per quanto non previsto dalla presente si fa riferimento alla normativa generale del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

7) VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E CRITERI DI PRIORITÀ

In fase di istruttoria, la struttura competente, che deve dare corso alle istanze presentate entro il termine di 90 giorni, verifica la congruità delle spese sulla base di parametri in uso presso la stessa ed oggettivamente definiti, aggiornabili al variare delle condizioni di mercato.

Le voci di spesa devono essere congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008).

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Produttivi	
1) Adesione a sistemi di qualità di nuova istituzione	4 punti
2) Adesione a più di un sistema di qualità	8 punti
Soggettivi	
1) Consorzi di tutela, organismi promotori delle DOP	8 punti
Progettuali	
1) importanza dell'iniziativa per il settore agricolo in generale	8 punti
2) corretta esecuzione di precedenti progetti finanziati dalla pubblica amministrazione e loro correlazione e consequenzialità con le nuove iniziative.	6 punti

A parità di punteggio, è attribuita la priorità in base alla data di presentazione delle istanze.

ALLEGATO 7

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

1) OBIETTIVI

La Misura 211 si propone di compensare, almeno in parte, gli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in Valle d'Aosta allo scopo di mantenere l'esercizio dell'attività agricola nella regione. E' altresì fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della secolare pratica dell'alpeggio estivo, che consiste nell'utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggere dei pascoli montani.

2) BENEFICIARI

Agricoltori, singoli o associati, residenti in Valle d'Aosta, le cui aziende sono situate totalmente o prevalentemente sul territorio valdostano.

3) REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE

Per quanto concerne un'azienda agricola, di fondovalle e/o di alpeggio, questa deve disporre di una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) superiore:

- ad 1 ettaro di superficie a prato, oppure
- a 2 ettari di superficie a pascolo, se utilizzato da bestiame detenuto dall'azienda agricola, oppure
- a 4000 metri quadrati di superficie agricola non foraggera, oppure
- nei casi di produzione mista, a 1 ettaro di superficie a prato equivalente determinata applicando alle superfici prative, ai pascoli e alle superfici agricole non foraggere rispettivamente i coefficienti 1, 0,5 e 2,5.

4) SUPERFICI AMMESSE A PAGAMENTO

Aziende di alpeggio

Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ettari per UBA* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 al PSR, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari.

Aziende di fondovalle

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa; la determinazione di tale parametro è limitata agli animali singolarmente detenuti dall'azienda richiedente il premio.

Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in azienda: per ogni UBA* allevata sono ammessi a premio 0,5 ettari di pascolo.

Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa.

5) AMMONTARE DEGLI AIUTI E OBBLIGHI

Premi per le aziende di alpeggio

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro
Prati/Pascoli	fino a 20 ha	250 €/ha
	da 20 a 80 ha	150 €/ha
	da 80 a 160 ha	80 €/ha
	da 160 ha a 200 ha	50 €/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- rispetto del carico animale corretto previsto.

Premio aggiuntivo per gli alpeggi non raggiungibili

Viene riconosciuto un premio aggiuntivo al premio di base, alle aziende agricole di alpeggio con bestiame produttivo, i cui tramuti sono raggiungibili con difficoltà, ovvero senza automezzi.

Per ogni tramuto non raggiungibile si riconosce un premio aggiuntivo di 2.500 €, fino ad un massimo di due tramuti non raggiungibili, quindi 5.000 € per alpeggio.

Premi per le superfici foraggere delle aziende zootecniche di fondovalle

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro (azienda con bestiame)
Prati	fino a 15 ha	600 €/ha
	da 15 a 20 ha	400 €/ha
	oltre i 20 ha	200 €/ha
Pascolo	fino a 10 ha	150 €/ha
	oltre i 10 ha	50 €/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- rispetto del carico animale corretto.

Premi per le superfici foraggere delle aziende non zootecniche di fondovalle

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro (azienda senza bestiame)
Prati	fino a 2 ha	300 €/ha
	oltre i 2 ha	200 €/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- concimazione organico-minerale corretta (vedi All. 5 del PSR).

Premi per le altre colture

Qualità colturale	Superficie	Premio ad Ha
Frutteto, Vigneto, Uliveto, Piccoli frutti, Orto, Patate, Piante aromatiche, Fiori, Serre e Vivai.	Tutta	800 EURO/ha
Cereali da granella	Tutta	600 EURO/ha
Frutta a guscio	Tutta	200 EURO/ha

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- concimazione organico-minerale, trattamenti antiparassitari, diserbo come da allegato 5 del PSR.

Premio aggiuntivo per superfici molto acclivi

Viene riconosciuto un premio aggiuntivo al premio base, di 100 €/ha, per tutte quelle superfici prative di fondovalle denominate “molto acclivi”, ovvero le particelle con pendenza superiore al 30%. Il premio è forfetario e quindi va a compensare una sola parte della perdita di reddito che l’azienda agricola subisce nella gestione di queste superfici.

6) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA ZOOTECNICA

Ai fini della determinazione della consistenza zootecnica dell’azienda di fondovalle e di alpeggio, sono utilizzati i dati ufficiali contenuti nell’Anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento istituita con legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, in applicazione della corrispondente normativa comunitaria. L’ente gestore dell’Anagrafe è responsabile del ricevimento, della registrazione dei dati e del loro controllo. L’acquisizione dei dati è effettuata tramite estrazioni dal sistema informatico zootecnico (SIZO) che fa capo all’anagrafe regionale del bestiame.

L’acquisizione dei dati è finalizzata a:

- a) determinare il carico animale unitario su base annua verificando i limiti imposti per ogni intervento;
- b) differenziare le aziende zootecniche da quelle non zootecniche;
- c) determinare la superficie a pascolo ammissibile a pagamento.

7) CARICO ANIMALE CORRETTO

Nel rispetto delle limitazioni previste dall’Allegato 5 al PSR, possono accedere alla Misura le aziende agricole che dimostrano un carico animale su base annua inferiore a 0,8 UBA*/ha, per le aziende di alpeggio, e a 4 UBA*/ha per quelle di fondovalle.

A tal fine, le superfici foraggere situate nei comuni piemontesi confinanti, classificati montani, sono conteggiate ai soli fini della determinazione del carico animale, a condizione che queste siano razionalmente collegate al centro aziendale e che il titolo di possesso delle stesse sia comprovato da atti di proprietà oppure da contratti di affitto regolarmente registrati.

Coefficienti di conversione in UBA

Specie animali	UBA
Bovini autoctoni 0/6 mesi	0,4
Bovini autoctoni 6/24 mesi	0,6
Bovini autoctoni oltre 24 mesi	1
Ovi-caprini	0,15
Equini	1
Bovini alloctoni 0/6 mesi	0,52
Bovini alloctoni 6/24 mesi	0,78
Bovini alloctoni oltre 24 mesi	1,3

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con l'individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione.

9) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

AZIENDE DI ALPEGGIO

Criteri di selezione	Punteggio
1) Localizzazione:	
Aziende con più del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	12
Aziende con meno del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	10
Aziende di Alpeggio non raggiungibili da strade	8

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

AZIENDE DI FONDOVALLE

Criteri di selezione	Punteggio
Aziende con più del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	12
Aziende con meno del 50 % di superficie ricadente in Aree Natura 2000*	10
Aziende di Alpeggio non raggiungibili da strade	8
Aziende di Fondovalle con più del 50% di superficie aziendale definita “acclive” (pendenza > al 30%)	6
Aziende di Fondovalle con meno del 50% di superficie aziendale definita “acclive” (pendenza > al 30%)	4

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze.

ALLEGATO 8

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

1) OBIETTIVI

I pagamenti agroambientali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società.

L'obiettivo è di incoraggiare gli agricoltori ad introdurre o mantenere metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, promuovendo una gestione sostenibile dei terreni coltivati, in particolare salvaguardando le risorse acqua e suolo.

Pertanto, gli obiettivi specifici delle azioni proposte sono i seguenti:

1. introduzione di metodi di produzione agricola a minore impatto ambientale (agricoltura integrata), attraverso una riduzione dell'uso di:
 - prodotti chimici (trattamenti fitosanitari, diserbanti, disseccanti);
 - nitrati provenienti da reflui zootecniche o da concimi chimici, organici, o chimico-organici;
2. il mantenimento dell'agricoltura biologica zootecnica e vegetale;
3. l'introduzione od il mantenimento di razze bovine ed ovicaprine valdostane autoctone a rischio di estinzione.

2) BENEFICIARI

Possono beneficiare dei premi gli agricoltori, singoli o associati residenti in Valle d'Aosta, le cui aziende sono situate totalmente o prevalentemente sul territorio valdostano e che rispettano i requisiti di accesso richiesti nella descrizione delle singole Azioni.

Non possono partecipare alla presente Misura gli agricoltori che aderiscono ai premi previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 concernenti la riduzione del carico animale.

3) REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE

Per l'intervento "Foraggicoltura" e "Produzioni foraggere biologiche" il limite minimo di superficie è di 2.000 mq come somma di prati e pascoli; per l'intervento "Alpicoltura" il limite minimo è di 10.000 mq di prato/pascolo; per gli interventi "Viticoltura e Frutticoltura" e "Produzioni viticole e frutticole biologiche" il limite minimo è di 1.000 mq di frutteto e/o vigneto; per l'intervento "Agricoltura Biologica" produzione di erbe e piante aromatiche e officinali biologiche, produzione di piccoli frutti e produzioni orticole biologiche il limite minimo è di 500 mq; per ciò che concerne le superfici multifunzionali, queste sono interessate da

provvidenze e calcolo del carico pari a quelli stabiliti per le corrispondenti qualità colturali descritte nell'Allegato 1 (Glossario e Definizioni).

4) SUPERFICI AMMESSE A PAGAMENTO

Aziende di alpeggio

Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ha per UBA* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 del PSR, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari.

Aziende di fondovalle

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa; la determinazione di tale parametro è limitata agli animali singolarmente detenuti dall'azienda richiedente il premio.

Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in azienda: per ogni UBA* allevata sono ammessi a premio 1 ettaro di pascolo.

Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa.

5) AMMONTARE DEGLI AIUTI E OBBLIGHI

Azione 1: Foraggicoltura

Intervento: RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati; le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici foraggiere di fondovalle e mayen (prati e pascoli).

Modulazione del premio

All'atto di adesione al primo anno di impegno, è corrisposto un premio a seconda della fascia di appartenenza come di seguito riportato:

Fascia di carico iniziale (UBA*/ha)	da 4,0 a 3,41	da 3,40 a 2,81	da 2,80 a 2,21
Premio corrisposto al 1° anno di adesione (€/ha)	350	310	270

All'inizio del secondo anno di impegno, all'atto della verifica del carico animale (estrazione della scheda di stalla), l'azienda agricola deve dimostrare il carico animale corretto (inferiore o uguale a 2,2 UBA*/ha): per le aziende che hanno raggiunto il carico animale corretto, il premio è pari all'importo corrisposto per l'adesione all'intervento "Gestione ambientale dei prati permanenti" (230 €/ha).

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- eliminazione delle concimazioni chimiche;
- riduzione del carico animale a 2,2 UBA*/ha.

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende non zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati; le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici foraggere di fondovalle e mayen (prati).

Modulazione del premio

In base alla provenienza della sostanza organica (letame), ovvero da azienda zootecnica con impegno agroambientale o da azienda zootecnica convenzionale, il premio è pari a 230 €/ha nel primo caso e di 180 €/ha nel secondo.

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- eliminazione delle concimazioni chimiche e apporto esclusivo di letame, garantite attraverso un accordo fra aziende foraggicole e aziende zootecniche (esempio Contratto fieno-letame, dichiarazione di approvvigionamento).

Azione 2: Alpicoltura

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende di alpeggio che rispettano gli obblighi sotto riportati. Le colture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di alpeggio (prati e pascoli).

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione al presente intervento è di 75 €/ha.

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- riduzione del carico animale da 0,8 UBA*/ha della BPAn a 0,5 UBA*/ha;
- il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA*/ha;
- divieto di concimazione minerale;
- pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata;
- assicurare la custodia continua delle mandrie.

Azione 3: Viticoltura e Frutticoltura

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende agricole che rispettano gli obblighi sotto riportati; le colture ammesse a pagamento sono vigneti e frutteti.

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione al presente intervento è di 840 €/ha per la viticoltura e di 775 €/ha per la frutticoltura.

Obblighi

- rispetto della condizionalità;
- in viticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 45 U/ha di N totale (- 47% rispetto alle BPAn). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.
- in frutticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare il limite di 55 U/ha di N totale (- 45 % rispetto alle BPAn). La quota apportata con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la stagione vegetativa. Ove l'accesso al fondo lo permetta, utilizzare in prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo.

Per entrambe le colture, sono inoltre previsti i seguenti obblighi:

- divieto di impiego di liquami;
- obbligo di compilazione del "Registro dei fertilizzanti" in cui devono essere riportate tutte le utilizzazioni degli stessi;
- obbligo di detenzione delle fatture di acquisto e/o di documenti probanti il carico di magazzino dei fertilizzanti.

Sia per la viticoltura che per la frutticoltura, le aziende aderenti devono adottare sull'intera superficie aziendale le disposizioni tecniche contenute nei "Disciplinari di produzione integrata" (norme generali e di coltivazione) delle diverse colture, conformemente alle linee guida approvate dal "Comitato tecnico scientifico nazionale" istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005.

Azione 4: Salvaguardia razze in via d'estinzione

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati.

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione alla presente Azione è riportato nella tabella seguente:

Razza autoctona in via di estinzione	Premio (€/UBA*)
Castana Valdostana (bovina)	200
Pezzata nera valdostana (bovina)	200
Caprina Valdostana	200
Ovina Rosset	200

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze;
- riproduzione in purezza di un numero di UBA* almeno pari a quello per il quale è stato richiesto l'aiuto, lasciando comunque la possibilità di sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica;
- rispetto del carico massimo di 4 UBA*/ettaro;
- allevare almeno 1 UBA* per le razze bovine e almeno 0,6 UBA* per quelle ovi-caprine.

Azione 5: Agricoltura biologica (zootecnica e vegetale)

Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto riportati. Le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici prative e pascolive di fondovalle e mayen.

Entità del premio

Il premio corrisposto per l'adesione alla presente Azione è pari a 450 €/ha.

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- adottare le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07;
- iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo competente;
- rispettare integralmente i vincoli derivanti dall'applicazione del Reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;
- l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle qualità colturali prative e pascolive;
- in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all'esecuzione dei controlli, nonché consentire il prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi;
- rispettare il carico massimo di 2,2 UBA*/ha su base annua, come stabilito dalla legge regionale 8/01 il cui calcolo utilizza i parametri relativi alle misure agroambientali;
- tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda devono essere allevati secondo le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07.

Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA VEGETALE

Beneficiari

Possono aderire all'intervento le aziende agricole che rispettano gli obblighi sotto riportati. Le colture ammesse a pagamento sono illustrate di seguito. Per le "Produzioni foraggere biologiche" sono ammesse a pagamento solo le superfici foraggere sfalciate di fondovalle.

Entità del premio

I premi corrisposti per l'adesione al presente intervento sono riportati nella tabella seguente:

Tipologia di coltura/produzione	Premio (€/ha)
Viticultura e frutticoltura biologiche	900
Erbe e piante aromatiche e officinali biologiche	400
Piccoli frutti biologici	400
Produzioni foraggere biologiche	350
Produzioni orticole biologiche	300

Obblighi:

- rispetto della condizionalità;
- adottare le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07;
- iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo competente;
- rispettare integralmente i vincoli derivanti dall'applicazione del Reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;
- l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle qualità culturali prative;
- conservare la documentazione prescritta dal regolamento comunitario in materia di agricoltura biologica;
- in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all'esecuzione dei controlli, nonché consentire il prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi.

6) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA ZOOTECNICA

Ai fini della determinazione della consistenza zootecnica dell'azienda di fondovalle e di alpeggio, sono utilizzati i dati ufficiali contenuti nell'Anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento istituita con legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, in applicazione della corrispondente normativa comunitaria. L'ente gestore dell'Anagrafe è responsabile del ricevimento, della registrazione dei dati e del loro controllo. L'acquisizione dei dati è effettuata tramite estrazioni dal sistema informatico zootecnico (SIZO) che fa capo all'anagrafe regionale del bestiame.

L'acquisizione dei dati è finalizzata a:

- a) determinare il carico animale unitario su base annua verificando i limiti imposti per ogni intervento;
- b) differenziare le aziende zootecniche da quelle non zootecniche;
- c) determinare la superficie a pascolo ammissibile a pagamento.

7) CARICO ANIMALE CORRETTO

Nel rispetto delle limitazioni previste dall'Allegato 5 al PSR, possono accedere alla Misura le aziende agricole che dimostrano un carico animale su base annua inferiore a:

- per l'Intervento "Riduzione del carico animale": da 4,0 UBA*/ha, nel primo anno di adesione, fino a ad un carico inferiore o uguale a 2,2 UBA*/ha su base annua per il restante periodo di impegno;
- per l'Intervento "Alpicoltura": carico su base annua non inferiore a 0,1 UBA*/ha e non superiore a 0,5 UBA*/ha.

Coefficienti di conversione in UBA

Specie animali	UBA
Bovini autoctoni 0/6 mesi	0,4
Bovini autoctoni 6/24 mesi	0,6
Bovini autoctoni oltre 24 mesi	1
Ovi-caprini	0,15
Equini	1
Bovini alloctoni 0/6 mesi	0,52
Bovini alloctoni 6/24 mesi	0,78
Bovini alloctoni oltre 24 mesi	1,3

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con l'individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione.

9) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
3) Agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica***	8 punti

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

*** Intervento "Agricoltura biologica" della Misura 214

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze.

ALLEGATO 9

MISURA 215 - PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE

1) OBIETTIVI

Con l'applicazione della misura si intende correggere alcuni aspetti dell'allevamento bovino tradizionale che possono non essere in sintonia con le moderne esigenze in materia di igiene e benessere degli animali.

In particolare, gli obiettivi della Misura perseguono gli obiettivi di cui all'art. 27, comma 7, punti b) ed e) del reg. 1974/06 della Commissione:

- punto b): condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- punto e): prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche d'allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

La misura è quindi finalizzata al miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'intervento consiste nel compensare i maggiori costi derivanti all'allevamento dalla corretta gestione e sostituzione della lettiera.

3) BENEFICIARI

Allevatori detentori di animali, singolo o associati, iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento, delle specie bovina, ovina e caprina di cui alla L.R. 17/93 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

4) IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario si impegna:

- rispetto della condizionalità;
- rispetto del carico animale stabilito per l'indennità compensativa;
- detenere gli animali oggetto dell'intervento nel periodo invernale (novembre/maggio);
- quantitativo di animali premiati di almeno 1 UBA*;
- obbligo quinquennale di rabboccare giornalmente la lettiera con almeno 2 kg di paglia per ogni UBA* per la produzione di letame paglioso;
- obbligo di totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca;
- immagazzinamento della paglia in luogo coperto;

- sufficiente ventilazione della stalla al fine di non aumentare l'umidità della paglia;
- obbligo di detenzione delle fatture di acquisto.

5) INTENSITA' DELL'AIUTO

Ai beneficiari che si impegnano secondo quanto indicato al punto precedente è concesso un premio annuo unitario pari a 110 €/UBA*.

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con l'individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione.

7) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri selezione e le relative priorità:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
2) Agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica***	8 punti

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

*** Intervento "Agricoltura biologica" della Misura 214

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze.

ALLEGATO 10

MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE (A)

(Punto 3, lettere b) e c))

1) OBIETTIVI

Con la presente deliberazione saranno attivate, mediante regia diretta, il punto 3 lettere b) e c) della Misura 311, in grado di contribuire alla creazione di opportunità di impiego nelle aree rurali in attività non tradizionalmente agricole ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle risorse agricole. Diversamente, il restante punto a) della misura sarà attuato mediante approccio Leader.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del comune di Aosta.

La misura prevede le seguenti tipologie di investimenti nelle aziende agricole, con riferimento ai punti b) e c) del campo di applicazioni ed azioni della Misura 311:

1. creazione e strutturazione di aziende agricole che permettano lo svolgimento di iniziative legate all'ospitalità rurale (complementari a quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 – *Nuova disciplina dell'agriturismo*) quali:
 - la ricettività turistica;
 - le visite aziendali e, in genere, qualsiasi altra iniziativa volta ad incentivare il turismo rurale e naturalistico;
2. diversificazione produttiva delle aziende agricole mediante la realizzazione di:
 - attività di produzione, promozione e vendita di prodotti dell'artigianato di tradizione, di manufatti artistici e delle specialità enogastronomiche locali, diverse dai prodotti agricoli aziendali e non inclusi nell'Allegato I del Trattato CE;
 - punti vendita di prodotti dell'artigianato di tradizione, di manufatti artistici e di specialità enogastronomiche locali.

Gli investimenti dovranno essere inseriti in un programma organico di intervento aziendale o pluriaziendale e dovranno avere una chiara matrice territoriale, sociale, ricreativa o turistica.

3) TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI

Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla misura sono ammissibili a contributo, nel dettaglio, le seguenti tipologie di attività:

- piccoli interventi di costruzione (limitati all'ampliamento) e ristrutturazione (intesa anche come recupero, restauro conservativo, riconversione e adeguamento dei

fabbricati) di volumetrie aziendali, anche al di fuori delle zone E del PRGC, necessarie all'esercizio delle attività previste nel campo di applicazione della misura 311.

- acquisto di attrezzature, arredi e programmi informatici da destinare esclusivamente alle attività previste nel campo di applicazione della citata misura;
- spese per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, produzione di materiale informativo, pubblicazioni cartacee e/o digitali, nonché la creazione di nuovi siti Web o implementazione di siti esistenti, nella misura massima del 12% dell'importo dei lavori ammessi a contributo;
- le spese attinenti ai servizi sono ammissibili solo se afferenti agli investimenti relativi alla loro istituzione e non alla loro erogazione.

Gli interventi edili devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente. Gli interventi di ampliamento, se visibili, devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale esistente. In ogni caso, sono fatte salve le norme urbanistiche e ambientali in vigore.

4) LIMITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 Norme generali

Le attività attuate ai sensi della presente misura sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni e i limiti previsti dalle normative vigenti.

Gli interventi di recupero, ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento di fabbricati potranno riguardare solo gli immobili esistenti, già al servizio dell'impresa agricola. Non sono ammesse a contributo nuove costruzioni, ad eccezione degli ampliamenti, i quali dovranno essere contenuti nel limite del 20% calcolato sulla volumetria iniziale dei locali adibiti per le nuove attività e comprendente anche i volumi necessari all'esecuzione di nuovi locali interrati per la collocazione di impianti tecnologici a servizio dello stesso fabbricato o altri vani ritenuti essenziali per le attività previste dalla presente misura. Gli ampliamenti, per essere ammessi a finanziamento, devono essere realizzati per soli motivi funzionali, debitamente motivati, ed ogni eccedenza rimarrà a completo carico del beneficiario.

4.2 Campo di applicazione della misura di cui al paragrafo 2, punto 1, primo trattino

Le attività legate all'ospitalità rurale possono avvenire in strutture anche non ubicate nel centro aziendale, inteso come luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo, purché razionalmente comprese nella gestione globale dell'azienda dove tale lavoro si svolge. È pertanto ammessa l'ubicazione degli immobili da ristrutturare anche nelle zone limitrofe (nello stesso comune o in comune limitrofo) al centro aziendale.

L'ospitalità rurale può avvenire:

- in camere, con i requisiti di cui al Capo VI, artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;

- in case e appartamenti per vacanze, conformi a quanto previsto dal Capo VII, art. 17, 18 e 19 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

Il numero massimo di posti letto ammissibili per ogni singolo intervento aziendale è pari a 12. L'ampiezza dei locali comuni sarà commisurata al numero di posti letto di cui la struttura si doterà.

Gli immobili da destinare all'esercizio delle attività di ospitalità rurale devono essere conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività ricettiva (esercizi di affittacamere o *chambres d'hôtes* e case e appartamenti per vacanze), per l'accertamento dei requisiti e per il rinnovo delle autorizzazioni annuali, sono disciplinati dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere – così come la comunicazione dei prezzi alla struttura regionale competente prevista dall'art. 24 della citata legge.

Le unità abitative e le camere possono essere locate esclusivamente per le finalità riconosciute dalla citata legge regionale.

Il beneficiario del contributo, inoltre, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti.

Per gli esercizi di affittacamere è ammessa, previa autorizzazione comunale, la somministrazione di colazioni limitatamente agli ospiti che pernottano in azienda o nelle idonee strutture di proprietà aziendale.

4.3 Campo di applicazione della misura di cui al paragrafo 2, punto 1, secondo trattino

Per l'organizzazione delle visite aziendali sono individuati, all'interno del centro aziendale, uno o più locali di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte, da destinare, all'occorrenza, al riparo e all'accoglienza degli ospiti.

4.4 Campo di applicazione della misura di cui al paragrafo 2, punto 2;

I locali per attività di produzione, promozione e vendita di prodotti dell'artigianato di tradizione, di manufatti artistici e delle specialità enogastronomiche tipiche, diverse dai prodotti agricoli aziendali e non inclusi nell'Allegato I del Trattato CE, sono individuati all'interno del centro aziendale. I locali saranno di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte e idonei dal punto di vista igienico-sanitario e urbanistico.

5) BENEFICIARI E TASSO DI CONTRIBUTO PUBBLICO

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e i membri della famiglia agricola², in applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28/12/2006).

Non possono accedere ai finanziamenti gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

² Familiari conviventi del titolare di impresa agricola individuale, ad esclusione dei lavoratori agricoli, che collaborino all'attività di impresa agricola stessa.

Il contributo pubblico, in conto capitale, è pari al 50%, elevabile al 60% nel caso di giovani agricoltori.

6) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura 311 è avviata mediante la diffusione di un bando di gara alla quale potranno aderire i potenziali beneficiari dei contributi. Tale bando fornisce i dettagli circa le opportunità offerte e la documentazione richiesta all'atto della presentazione della domanda di contributo.

L'erogazione dei contributi potrà avvenire soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate, rispondenti ad una contabilità dei lavori redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori incaricato, oppure ad idonea documentazione tecnico-amministrativa inerente alle forniture eseguite.

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici del Servizio politiche comunitarie dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il prezzario di riferimento sarà quello regionale in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli stabiliti dalla Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

7) VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

La valutazione e la selezione dei progetti, nonché l'assegnazione dei punteggi, sarà curata da una Commissione tecnica interna composta dai seguenti funzionari dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali:

- dirigente del Servizio politiche comunitarie;
- dirigente della Direzione produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari, o un suo delegato;
- dirigente della Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico, o un suo delegato;
- dirigente della Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo delle imprese del turismo e del commercio, o un suo delegato;
- dirigente del Servizio miglioramenti fondiari e infrastrutture, o un suo delegato;
- istruttore tecnico dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie;
- geometra dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie;
- segretario verbalizzante dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie.

Possono, se necessario, far parte della Commissione altri tecnici e/o funzionari regionali, nonché esperti esterni appositamente nominati. La Commissione provvederà all'esame dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti presentati e all'assegnazione a ciascuno di un punteggio secondo le modalità e i criteri appresso stabiliti.

Nel caso in cui, entro il periodo di due anni dall'approvazione della graduatoria ufficiale, si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, saranno finanziati i progetti utilmente collocati in graduatoria fino a completo esaurimento delle risorse stesse.

In conformità con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 saranno assegnati i seguenti punteggi per ogni progetto presentato:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000(*):	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM):	
più del 50% della superficie aziendale	5 punti
meno del 50% della superficie aziendale	4 punti
Criteri socio-economici	
3) Opportunità occupazionali	
fino a 4 giornate lavorative in più	0 punti
da 5 a 10 giornate lavorative in più	1 punto
da 11 a 15 giornate lavorative in più	2,5 punti
da 16 a 20 giornate lavorative in più	3 punti
da 21 a 25 giornate lavorative in più	3,5 punti
da 26 a 30 giornate lavorative in più	4 punti
da 31 a 35 giornate lavorative in più	4,5 punti
da 36 a 40 giornate lavorative in più	5 punti
da 41 a 45 giornate lavorative in più	5,5 punti
da 46 a 50 giornate lavorative in più	6 punti
oltre 51 giornate lavorative in più	6,5 punti
4) Accessibilità (punteggi non cumulativi tra loro)	
iniziative, percorsi e visite interamente dedicate a persone diversamente abili con difficoltà motorie e sensoriali, a portatori di handicap fisici e psichici	5 punti
iniziative svolte in vani e locali accessibili a persone con disabilità motorie e sensoriali	3 punti
iniziative in locali parzialmente accessibili a persone con disabilità motorie e sensoriali	2 punti
5) Altri criteri (punteggi aggiuntivi e cumulativi)	
azienda individuale con almeno il 50% dei coadiuvanti di sesso femminile iscritto all'INPS	1,5 punti
giovani agricoltori	1,5 punti
società di persone con rappresentante legale donna	1,5 punti
impresa agricola condotta da una persona di sesso femminile	1,5 punti

(*) Aree particolarmente vocate al turismo naturalistico come il Parco Nazionale del Gran Paradiso, i parchi regionali, le oasi naturali attualmente privi o carenti di strutture ricettive rurali.

I punteggi aggiuntivi riferiti ai criteri vari di cui al punto 5) potranno comprendere anche più casi, dunque, possono essere cumulati.

Le opportunità occupazionali saranno calcolate sulla base dei posti letto e del numero di degustazioni che l'azienda può offrire, in riferimento alla seguente tabella tempo/lavoro. Nel

caso di attività stagionali, le relative giornate lavorative saranno proporzionali al periodo di effettiva apertura espresso in mesi.

Tipo di attività	Numero di posti letto	Numero di coperti per le degustazioni	Giornate lavorative annuali per il conteggio delle opportunità occupazionali
Attività ricettiva con somministrazione della prima colazione. Senza somministrazione della prima colazione le giornate lavorative saranno diminuite del 20%.	fino a 2		4
	3		15
	4		19
	5		22
	6		25
	7		28
	8		31
	9		34
	10		38
	11		44
	12		50
	Visite aziendali con somministrazione di pasti non completi (degustazioni, merende, spuntini)		fino a 10
		da 11 a 20	19
		da 21 a 40	25
		da 41 a 60	38
Vendita di manufatti artistici e/o specialità eno-gastronomiche locali			variabile sulla base degli orari d'apertura dell'attività

Un progetto che non totalizzerà alcun punto non potrà beneficiare di alcun finanziamento. Non sono altresì finanziabili iniziative i cui costi di ristrutturazione superino i 2.000 €/mq di superficie calpestabile.

8) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a contributo devono essere portati a compimento e rendicontati, improrogabilmente, entro i termini definiti nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del finanziamento, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

9) MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto cartaceo all'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, oltre che all'Organismo pagatore, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti, entro le scadenze previste.

10) PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

Il bando, la relativa modulistica, unitamente al vademecum per la presentazione delle domande, saranno resi disponibili anche sul sito della Regione.

11) CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLA SPESA

Una spesa per essere ammissibile a contributo deve:

- 1) essere imputabile ad un'operazione finanziata;
- 2) avere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte e obiettivi da raggiungere;
- 3) essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- 4) essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare, in termini di economicità e di efficienza.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture debitamente quietanzate.

12) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in base alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci:

- a) importo delle opere edili, impiantistiche e infrastrutturali risultanti dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale o, in alternativa, ad apposite analisi prezzi;
- b) sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio;

- c) acquisto di attrezzature e arredi strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi della misura e funzionali allo svolgimento dei servizi offerti e delle attività intraprese;
- d) importo delle seguenti spese tecniche da ammettersi fino alla percentuale massima del 12% (esclusa IVA ed altre tasse e imposte di legge) sull'importo previsto dei lavori:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica, ove prevista dalla normativa;
 - studio di impatto ambientale, ove richiesto dalla vigente normativa;
 - piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa;

Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli fissati nella deliberazione della Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

La spesa ammessa è comunicata ufficialmente all'interessato dopo la deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori. È compito del beneficiario del contributo verificare, presso l'Ufficio multisetoriale dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, le eventuali divergenze esistenti tra i prezzi ammessi e quelli effettivamente approvati in sede di presentazione del progetto preliminare.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore alla pubblicazione del bando.

13) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Non sono ammissibili a contributo, anche se necessarie al perfetto compimento dell'opera e regolarmente documentate, le seguenti spese:

- a) acquisto e locazione di beni immobili e di mezzi di trasporto;
- b) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali comprese le spese per la loro messa a dimora;
- c) spese per coltivazioni non permanenti;
- d) acquisto di arredi e attrezzature usate, anche se direttamente correlate agli interventi ammissibili a contributo;
- e) opere di manutenzione ordinaria;
- f) sostituzione di dotazioni preesistenti;
- g) l'IVA e altre imposte di legge, anche qualora non siano recuperate o recuperabili dal beneficiario del contributo;
- h) oneri per lavori in economia svolti direttamente dal titolare dell'azienda agricola oppure da un coadiuvante familiare;
- i) oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del titolare dell'azienda agricola, beneficiario del contributo;
- j) spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia;
- k) oneri riguardanti canoni, licenze, nulla osta, apertura di conti bancari dedicati e convenzioni in genere stipulate con soggetti pubblici e privati;

- l) lavori, forniture e prestazioni tecniche non direttamente riconducibili al punto 3) lettere a), b) e c) della misura 311 – *Diversificazione in attività non agricole*.

14) PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione delle opere edili oggetto di contributo è stabilito nella misura di anni 10 a decorrere dalla data di trascrizione del vincolo di destinazione dei beni finanziati che precede la liquidazione del saldo finale.

Il vincolo di destinazione delle attrezzature e degli arredi è stabilito nella misura di anni 5. In quest'ultimo caso, resta salva la facoltà e l'onere da parte del beneficiario del contributo di sostituire l'attrezzatura o l'arredo deteriorato prima dello scadere del vincolo dei 10 anni, al fine di garantire l'esercizio dell'attività.

ALLEGATO 11

MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE (B)

(Punto 3, lettera d)

Incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili

1) PREMESSE

Dal protocollo di Kyoto gli stati membri hanno preso coscienza che l'agricoltura può contribuire alla riduzione dei gas serra, al ricorso sempre maggiore alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), in particolare al raggiungimento delle politiche energetiche comunitarie di cui al documento della Commissione Europea (COM(2006) 848), sviluppando le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi biologici rappresenta un'occasione per incrementare il valore aggiunto di alcune attività ovvero di alcuni comparti. Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente innovativo e funzionale in questo senso è rappresentato dalla produzione e vendita, da parte delle imprese agricole, di energia ottenuta da FER. Oltre a fornire una valida alternativa ai fini della diversificazione economica delle aree rurali, questa Misura prevede investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La misura 311 sottomisura energia ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica e termica.

2) OBIETTIVI

Gli obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia da FER sono di seguito riassunti:

- la sottomisura ha lo scopo d'incentivare l'agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole;
- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse locali;
- favorire la creazione di opportunità di nuova occupazione, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo dei giovani e delle donne;
- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della bioenergia;

- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili come il biogas.

3) AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'attuazione della misura 311 sottomisura energia (lettera d) della misura stessa) è legata alle aziende agricole presenti nei comuni rurali della Regione ovvero nell'intero territorio regionale con esclusione dell'area urbana della città di Aosta. La misura è attivata mediante invito scritto a presentare domanda a sportello.

4) INTERVENTI AMMISSIBILI

Nell'ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

- investimenti fissi (investimenti strutturali) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

5) SPESE AMMISSIBILI

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi” (elaborate dal MIPAAF d'intesa con le regioni, di seguito denominate Linee guida), le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando devono riguardare:

- l'acquisto di macchine e attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui alla presente sottomisura, funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- l'acquisto e/o la realizzazione di piccoli manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- l'acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile;
- l'acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per il collegamento degli impianti di cui al 2° trattino alla rete di trasporto dell'energia elettrica;
- spese generali, di progettazione, relative a studi di fattibilità, ecc.

Le spese generali sono ammesse nelle modalità e nei limiti previsti dall'invito scritto, divulgato a mezzo stampa, a presentare i progetti. Per poter essere considerati ammissibili, i prezzi delle singole voci di spesa dell'investimento realizzato, non devono essere superiori ai prezzi di mercato. Si rimanda, quindi, alle disposizioni contenute nelle Linee guida

l'indicazione delle procedure di evidenza pubblica che i privati devono seguire per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali.

Nel caso di interventi edilizi il calcolo della spesa ammissibile è basato sui prezzi riportati nel prezzario regionale approvato, tuttavia se una o più voci di spesa non rientrassero tra le tipologie previste dall'elenco prezzi regionale, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea analisi prezzi in base a preventivi di spesa.

6) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto al PSR, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente sottomisura, non devono superare la potenza di 1MW.

Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas);
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Ai fini degli importi concedibili, gli aiuti previsti dal presente bando sono ammissibili alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 1998/2006) e riguardano comunque la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

Inoltre, dev'essere dimostrato che:

- l'impresa non è soggetta ad una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali;
- l'impresa rispetta delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- l'impresa dimostra la regolarità dei versamenti INPS;
- l'impresa rispetta i limiti del regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;
- l'impresa dimostra la congruità economico-finanziaria dell'operazione rispetto all'attività svolta;
- nel caso di impresa associata, per aderire alla sottomisura energia ciascuna delle singole aziende deve presentare un documento scheda aziendale che indichi il legame associativo e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando i vantaggi reali di ciascuna azienda;
- il richiedente non abbia beneficiato del sostegno al prepensionamento a favore degli imprenditori agricoli.

I giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti, hanno 3 anni di tempo dalla data del primo insediamento per adeguarsi al rispetto delle norme di cui ai precedenti 2° e 3° trattino. Se non possiedono tutti i requisiti previsti, per accedere alla liquidazione del contributo, devono stipulare una fideiussione di valore pari all'importo del contributo totale concesso maggiorato del 10%.

Inoltre, relativamente agli investimenti immobiliari, risultano parimenti condizioni di accesso:

- la redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento determinati dalle disposizioni regionali;
- la disponibilità dell'area sede dell'impianto nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (elettrdotto);
- il richiedente sia in possesso, se necessario, del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni, della dichiarazione di inizio lavori (DIA).

7) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- a) le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola, nonché nella forma di società cooperativa agricola;
- b) i soci, persone giuridiche che esercitano un'attività agricola in azienda o persone fisiche, di una società agricola o di una cooperativa agricola;
- c) i familiari conviventi, ad esclusione dei lavoratori agricoli, del titolare di impresa agricola individuale o dei soci di cui al punto b, che collaborino all'attività di impresa agricola stessa.

I soggetti richiedenti, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata conserva una propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla misura 311 sottomisura energia. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

8) LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

Agli aiuti previsti dalla sottomisura energia si applicano le condizioni di cui al regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sulla base dei seguenti livelli di aiuto: contributo in conto capitale del 50% elevabile al 60% per i giovani agricoltori.

Per gli interventi rientranti nella misura 311 è fissato un massimale di contributo per triennio pari a € 200.000,00 riferito ad ogni titolare di progetto. In qualsiasi caso ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento, rispetto a quelli fissati nella deliberazione, della Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

9) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura è attivata periodicamente mediante invito scritto, divulgato a mezzo stampa, a presentare domanda a sportello, le istanze presentate, a seguito di opportuna valutazione e selezione, sono finanziate in base alle disponibilità di bilancio in riferimento alla data di assunzione al protocollo.

I soggetti interessati devono consegnare a mano all'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in località Grande Charrière n. 66 di Saint-Christophe, la domanda di contributo, previa acquisizione delle informazioni necessarie presso gli uffici del Servizio Politiche Comunitarie dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

10) VALUTAZIONE

La valutazione e la selezione dei progetti è svolta dal Servizio Politiche Comunitarie e dall'ufficio programmi multisettoriali che si avvalgono della collaborazione dei responsabili della Direzione Investimenti Aziendali e Sviluppo Zootecnico o di un suo sostituto e del Servizio Miglioramenti Fondiari e Infrastrutture o di un suo sostituto.

Possono, inoltre, far parte della Commissione altri funzionari regionali o esperti nei rispettivi settori, appositamente nominati.

11) CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ciascuna domanda è valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito sulla base di una serie di criteri e priorità che considerano i seguenti elementi:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in aree ARPM	
più del 50% della superficie aziendale	5
meno del 50% della superficie	4
3) Giovani agricoltori**	1,5 punti
4) Giovani agricoltori** (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto
5) Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura biologica - azienda singola)	1,5 punti
6) Richiedente associazione di imprese/soggetti	2 punti
7) Impatto del progetto presentato rispetto all'occupazione:	
a) fino a 2 mesi/uomo	0 punti
b) oltre 2 e fino a 4 mesi/uomo	1 punto

c) oltre 4 e fino a 6 mesi/uomo	2 punti
d) oltre 6 e fino a 10 mesi/uomo	3 punti
e) oltre 10 e fino a 15 mesi/uomo	5 punti
f) oltre 15 mesi/uomo	6 punti
8) Qualità del progetto presentato rispetto al grado di innovazione	Fino a 4 punti
9) Soggetti beneficiari donne (azienda singola)	1,5 punti
10) Soggetti beneficiari donne (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione di cui alla Misura 112 del PSR

12) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari ed evitare le procedure di disimpegno automatico delle risorse statali e regionali previste dall'art. 29 del Regolamento CE 1290/05 (Regola N+2), i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati, improrogabilmente, entro i limiti di tempo stabiliti dagli uffici competenti, come citato nella deliberazione di approvazione del finanziamento, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

13) MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto informatico, assegnato per l'occorrenza dall'Amministrazione regionale, nonché su supporto cartaceo all'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali oltre che all'Organismo pagatore, entro le scadenze previste, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Per poter ottemperare a tali obblighi il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi apposito conto corrente bancario dedicato.

14) PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

L'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, nel corso del periodo di programmazione, cura la divulgazione delle opportunità offerte dal PSR, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti affinché siano rispettati i principi stabiliti dall'art. 76 del Regolamento CE 1698/05.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il comunicato di apertura del periodo di accettazione delle domande sarà divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica unitamente al vademecum per la presentazione delle domande saranno resi disponibili sul sito della Regione.

15) CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLA SPESA

Una spesa per essere ammissibile a contributo deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata;
- avere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte e obiettivi da raggiungere;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare, in termini di economicità e di efficienza.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture debitamente quietanzate.

16) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in base alle disposizioni regionali abitualmente applicate, tenendo però in debito conto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e dei parametri di seguito indicati.

La spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci:

- a) importo delle opere edili, impiantistiche e infrastrutturali risultanti dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale o, in alternativa, ad apposite analisi prezzi;
- b) sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio;
- c) acquisto di attrezzature strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi della sottomisura e funzionali allo svolgimento dei servizi offerti e delle attività intraprese;
- d) importo delle seguenti spese tecniche da ammettersi fino alla percentuale massima del 12% (esclusa IVA ed altre tasse e imposte di legge) sull'importo previsto dei lavori:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica, ove prevista dalla normativa;
 - studio di impatto ambientale, ove richiesto dalla vigente normativa;
 - piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa.

La spesa ammessa è comunicata ufficialmente all'interessato dopo la deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori. È compito del beneficiario del contributo verificare, presso l'Ufficio programmi multisettoriali dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, le eventuali divergenze esistenti tra i prezzi ammessi e quelli effettivamente approvati in sede di presentazione del progetto preliminare.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla

presentazione della domanda stessa. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore alla pubblicazione dell'annuncio di avvio di presentazione delle domande.

17) INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento "Linee guida", non sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- a) acquistare terreni e fabbricati ad eccezione di piccoli manufatti di cui al punto precedente 5) (Spese ammissibili, 2° trattino);
- b) acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
- c) effettuare investimenti di sostituzione di opere e dotazioni preesistenti che:
 - non modificano in modo significativo i costi di gestione;
 - non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- e) realizzare opere di manutenzione ordinaria;
- f) realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali;
- g) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al punto precedente.

ALLEGATO 12

MISURA 313 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE

1) OBIETTIVI

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- valorizzare gli antichi “ru” quali risorse ambientali e turistiche delle aree rurali;
- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all’agricoltura e al territorio rurale;
- sviluppare i settori non agricoli del territorio rurale;
- valorizzare le risorse turistiche delle aree rurali.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

La misura 313 è applicata nella zona D corrispondente all’intero territorio della Valle d’Aosta, ad eccezione dell’agglomerato urbano della città di Aosta. La priorità sarà concessa, nell’ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

La priorità, inoltre, sarà data alle iniziative turistiche che, attraverso una puntuale analisi e valutazione socio-economica, dimostrano di creare opportunità occupazionali e di nascita o ampliamento di attività imprenditoriali locali.

3) TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi “ru” (di cui al punto 4 lett. c) della misura 313) è finanziata a regia diretta dall’assessorato dell’Agricoltura e risorse naturali.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di attività:

1. infrastrutturazione dei percorsi per lo sviluppo di attività di turismo ciclo-pedonale, ippico, ecc. In questo ambito rientrano:
 - opere tese a migliorare l’accesso e il transito lungo il “ru”, con l’uso prevalente di materiali naturali quali la terra, la pietra e il legno, nonché di tecnologie a basso impatto ambientale;
 - opere di sistemazione del percorso, pedonabile e/o trattorabile, lungo il canale irriguo e di realizzazione di nuovi collegamenti alla rete sentieristica esistente con l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale;
 - messa in sicurezza dei percorsi escursionistici;
 - interventi minori sull’alveo naturale del “ru”, per il miglioramento dell’attrattività dei luoghi e per la conservazione dell’assetto idrogeologico del

territorio (quali, ad esempio, consolidamento delle sponde con l'impiego di tecniche naturalistiche), contenuti nella percentuale massima del 40% delle voci ammissibili di cui sopra;

- spese per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, nella misura massima del 18% dell'importo lordo dei lavori eseguiti, IVA e altre tasse incluse.
2. Aree di sosta. In questo ambito rientra la realizzazione di aree di sosta (ricreative e di riposo) opportunamente attrezzate;
 3. Pannelli esplicativi. In questo ambito rientrano la fornitura e la posa di pannelli esplicativi lungo il tracciato del canale irriguo, ivi compresa l'apposita segnaletica indicante il percorso storico-naturalistico che si intende valorizzare e inerente altri percorsi tematici o storici interferenti nell'area comunale oggetto dell'intervento;
 4. Attività di promozione dei percorsi mediante produzione di materiale promozionale (quali, ad esempio, pubblicazioni cartacee e/o digitali, nonché la creazione di nuovi siti Web o l'implementazione di siti esistenti), fino alla percentuale massima del 5% calcolato sull'importo lordo dei lavori ammessi a contributo, IVA e altre eventuali tasse incluse.

4) BENEFICIARI E INTENSITÀ DELL'AIUTO

I beneficiari delle attività di cui al punto 4.c) della misura 313 del PSR sono gli enti pubblici locali. È ammesso a finanziamento un solo progetto per comune, con un massimale di spesa ammissibile fissato in € 1.000.000,00 (un milione).

Il tasso di contributo pubblico (comunitario, statale e regionale) è pari al 100% delle spese ritenute ammissibili.

5) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura 313 è avviata mediante la diffusione di un bando per la selezione dei progetti. La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici del Servizio Politiche comunitarie dell'assessorato Agricoltura e risorse naturali, ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli stabiliti dalla Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico dell'ente richiedente.

6) VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

La valutazione e la selezione degli studi di fattibilità che precedono i progetti, nonché l'assegnazione dei punteggi, sarà curata da una Commissione tecnica interna composta dai seguenti funzionari dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali:

- caposervizio del Servizio politiche comunitarie;

- direttore della Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico o un suo delegato;
- caposervizio del Servizio miglioramenti fondiari e infrastrutture o un suo delegato;
- istruttore tecnico dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie;
- geometra dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie;
- segretario verbalizzante dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie.

Possono, inoltre, far parte della Commissione altri funzionari regionali o esperti nei rispettivi settori appositamente nominati. La Commissione tecnica provvederà all'esame dell'idoneità tecnica ed economica delle proposte presentate e all'assegnazione a ciascuno di un punteggio secondo le modalità e i criteri appresso stabiliti.

Il dirigente del Servizio politiche comunitarie con proprio provvedimento, nel rispetto dell'ammontare dei fondi disponibili, approva le graduatorie, individuando le iniziative finanziabili e quelle che, pur ammissibili, per carenza di fondi non possono essere finanziate.

Nel caso in cui, entro il periodo di due anni dall'approvazione della graduatoria ufficiale, si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, saranno finanziati i progetti utilmente collocati in graduatoria fino a completo esaurimento delle risorse stesse.

In conformità con il PSR 2007-2013 saranno assegnati i seguenti punteggi:

Criteri di valutazione dei progetti	Punti
a) <u>Criteri di valutazione legati al territorio:</u>	
1. qualora il percorso del "ru" da valorizzare ricada per oltre il 50% della sua lunghezza in Aree Rurali Particolarmente Marginali	12
2. qualora il percorso del "ru" da valorizzare ricada per meno del 50% della sua lunghezza in Aree Rurali Particolarmente Marginali	10
3. qualora il percorso del "ru" da valorizzare non interessi Aree Rurali Particolarmente Marginali	0
b) <u>Criteri di valutazione legati all'ambiente:</u>	
1. qualora il percorso del "ru" da valorizzare ricada per oltre il 50% della sua lunghezza in Siti Natura 2000 oppure in aree riconosciute parco nazionale o regionale(*)	10
2. qualora il percorso del "ru" da valorizzare ricada per meno del 50% della sua lunghezza in Siti Natura 2000 oppure in aree riconosciute parco nazionale o regionale(*)	8
3. qualora il percorso del "ru" da valorizzare non interessi Siti Natura 2000 oppure aree riconosciute parco nazionale o regionale(*)	0
c) <u>Criteri socio-economici e occupazionali</u>	
1. nascita di 1 attività imprenditoriali locale	1
2. nascita di 2 – 3 attività imprenditoriali locali	3
3. nascita di 4 – 6 attività imprenditoriali locali	5

4. nascita di oltre 6 attività imprenditoriali locali	7
Nel caso di nuove attività imprenditoriali gestite da donne, il punteggio di ciascuna fascia è aumentato di 1 punto.	
d) <u>Criteri di valutazione legati al sociale:</u>	
1. percorso interamente accessibile a portatori di handicap	4
2. percorso parzialmente accessibile a portatori di handicap	2

(*) Aree particolarmente vocate al turismo naturalistico come il Parco Nazionale del Gran Paradiso, i parchi regionali, le oasi naturali attualmente privi o carenti di strutture ricettive rurali.

7) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati, improrogabilmente, entro i termini definiti dal cronoprogramma di spesa contenuto nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del finanziamento, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

8) MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto informatico, assegnato per l'occorrenza dall'Amministrazione regionale, nonché su supporto cartaceo all'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali oltre che all'Organismo pagatore, entro le scadenze previste, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Per poter ottemperare a tali obblighi il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi apposito centro di costo, specifici impegni e liquidazioni.

In caso di mancato riscontro, nei tempi previsti, alla richiesta dei dati suddetti, gli uffici competenti sono autorizzati a sospendere l'erogazione dei finanziamenti, mentre la Giunta regionale, al perdurare dell'inadempienza, revocherà gli stessi.

Il beneficiario si impegna inoltre ad accettare i controlli dei competenti organi comunitari, statali e regionali stabiliti dai Regolamenti comunitari in vigore.

9) PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica, unitamente al vademecum per la presentazione delle domande, sarà resa disponibile sul sito della Regione.

10) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici dell'assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in base alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti:

La spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci:

- a) importo delle opere risultanti dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale o, in alternativa, ad apposite analisi prezzi;
- b) imposta sul valore aggiunto inerente agli oneri di cui sopra;
- c) importo delle seguenti spese tecniche:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica;
 - studio di impatto ambientale, ove richiesto dalla vigente normativa;
 - piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa;

da ammettersi fino alla percentuale massima del 18% (comprensiva di IVA ed altre tasse e imposte di legge) sull'importo previsto dei lavori.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo, all'atto di presentazione del progetto preliminare abbia già provveduto ad istituire apposito bando per l'assegnazione di tutti gli incarichi tecnici di cui al punto c) e qualora sia possibile quantificare l'ammontare complessivo delle prestazioni tecniche, per la determinazione della spesa ammissibile sarà possibile tener conto di tale previsione di spesa, fermo restando la percentuale massima pari al 18% da applicarsi sui lavori ammissibili a contributo.

In qualsiasi caso ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli fissati nella deliberazione della Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

La prima comunicazione al richiedente della spesa ammissibile a contributo – la quale segue la presentazione del progetto preliminare – non rappresenta impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo. È compito del beneficiario del contributo verificare, presso l'Ufficio multisetoriale dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, le eventuali divergenze esistenti tra i prezzi ammessi e quelli effettivamente approvati in sede di presentazione del progetto preliminare.

La spesa ammessa è comunicata ufficialmente all'interessato dopo la deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore alla pubblicazione della manifestazione di interesse.

11) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Non sono ammissibili a contributo, anche se necessarie al perfetto compimento dell'opera e regolarmente documentate, le seguenti spese:

- a) acquisto e locazione di beni immobili e di mezzi di trasporto;
- b) l'IVA e altre imposte di legge, che siano recuperabili dal beneficiario del contributo;
- c) oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo;
- d) spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia;
- e) oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
- f) lavori e prestazioni tecniche non direttamente conducibili al punto 4 lett. c) della misura 313 – Incentivazione di attività turistiche.

12) VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione delle opere oggetto di contributo è stabilito nella misura di anni 5 a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo accordato.

ALLEGATO 13

MISURA 322 - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI

1) OBIETTIVI

La misura 322 prevede interventi finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- recuperare il patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali;
- migliorare l'attrattività dei luoghi e le infrastrutture pubbliche o a valenza pubblica nei villaggi ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) della Valle d'Aosta;
- aumentare o almeno il mantenere il numero di abitanti che vivono nelle zone ARPM o ARM oggetto dei possibili interventi;
- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale quindi la qualità della vita nei comuni rurali della Valle d'Aosta;
- facilitare l'aumento dei fruitori dell'offerta turistica in tali zone e combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

La misura 322 è applicata nella zona D corrispondente all'intero territorio della Valle d'Aosta, ad eccezione dell'agglomerato urbano della città di Aosta.

3) TIPOLOGIE DI OPERAZIONI FINANZIABILI

È attivata la seguente tipologia: recupero di villaggi rurali attraverso interventi collettivi di miglioramento delle infrastrutture primarie come strade di accesso, acquedotti potabili, fognature, pavimentazioni degli spazi aperti ad uso pubblico, viabilità rurale storica, piccole infrastrutture primarie, collegamento con centri di attrattiva turistica e/o naturalistica e/o culturali, interventi di modesta entità su manufatti rurali quali ad esempio piccoli oratori, forni, mulini, fontane, che abbiano conservato le caratteristiche architettoniche e urbanistiche originarie (centri storici).

Gli interventi sopra elencati dovranno essere fortemente tutelanti per il territorio, mantenendo il tessuto tradizionale ed originale dei villaggi e del paesaggio rurale.

4) BENEFICIARI E TASSO DI CONTRIBUTO PUBBLICO

Comuni delle aree rurali della Valle d'Aosta, escluso quindi l'agglomerato urbano del comune di Aosta come previsto dal PSR, che possono concorrere fra loro per ottenere il

finanziamento di un solo eventuale progetto per comune con massimale di spesa ammissibile lorda non superiore a € 180.000,00. Tasso di contributo pubblico (comunitario, statale e regionale) pari al 70% delle spese che saranno ritenute ammissibili.

5) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura 322 è avviata mediante la diffusione di un bando che fornisce i dettagli circa le opportunità offerte. In base ai criteri di selezione di seguito indicati, ai progetti presentati, ritenuti ammissibili, viene attribuito un punteggio e quindi collocati in graduatoria per il finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

6) CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

La valutazione e la selezione dei progetti è curata dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali. Si provvede quindi all'esame di idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e all'assegnazione a ciascun progetto ammissibile di un punteggio, in applicazione dei criteri di selezione sotto indicati, secondo le seguenti priorità:

- ai progetti che interessino i Siti Natura 2000 e le aree riconosciute parco nazionale o regionale è attribuito il punteggio ambientale che incrementa di un punto il punteggio territoriale di seguito descritto;
- i progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM) ottengono fino ad un massimo di 1,5 di punteggio territoriale, rispetto a quelli provenienti dalle Aree rurali marginali (ARM) che possono ottenere fino a 0,9 punti;
- fatta salva la distinzione fra ARPM e ARM, all'interno di entrambe le zonizzazioni è assegnata priorità ai progetti relativi ad interventi da eseguire rispettivamente in aree di alta montagna (AM), media montagna (MM) e fondovalle (FV), il punteggio territoriale ARPM passa da 1,5 in AM, a 1,125 in MM, mentre il punteggio territoriale ARM corrisponde a 0,9 punti in AM, a 0,675 in MM ed infine 0,45 in FV;
- la sola distinzione delle aree ARPM e ARM in FV, MM e AM non si rivela ancora sufficiente per l'assegnazione di un equo punteggio in quanto non tiene conto della dislocazione del villaggio oggetto dell'intervento. I territori comunali in Valle d'Aosta si estendono, nella maggioranza dei casi, su più di una fascia altimetrica, ragion per cui risulta necessario aggiungere al punteggio ARPM o ARM ulteriori punti pari ad un millesimo della quota altimetrica del villaggio su cui s'interviene, ricavata dalla cartografia regionale. In questo modo, per esempio, se due comuni di fondovalle proponessero ciascuno un intervento ed il primo intendesse realizzarlo a 500 m. s.l. m., mentre il secondo a 1.400 m. s.l.m., al proprio punteggio ARM il primo aggiungerebbe 0,5 punti, mentre il secondo 1,4;
- i progetti inerenti ai villaggi (zone A dei piani regolatori comunali) nei quali siano stati realizzati, a partire dall'anno 2.000, studi approfonditi quali Piani Urbanistici di Dettaglio (PUD) o Norme tecniche di attuazione (NT) che siano stati poi adottati dai comuni stessi entro l'anno 2008, ottengono un punteggio

territoriale paesistico pari ad 1 punto nei casi di adozione di PUD e 0,8 punti nei casi di adozione di NT da sommare agli altri punteggi.

- a progetti che prevedono interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali sia dimostrata e documentata la valenza storica e architettonica è attribuito un punteggio villaggio fino ad 1 punto in più del punteggio territoriale, di quello paesistico e di quello ambientale;
- gli interventi di rinnovamento da eseguire entro un raggio di 300 metri lineari dai fabbricati del villaggio, piuttosto che quelli di collegamento (viabilità), ottengono fino ad 1 punto da sommare agli altri punteggi.

Non potranno in alcun modo essere presi in considerazione progetti di strade di collegamento che si sviluppino oltre i 300 metri lineari dai fabbricati del villaggio oggetto dell'intervento.

Il dirigente regionale del Servizio Politiche Comunitarie con proprio provvedimento, nel rispetto dell'ammontare dei fondi disponibili, approva le graduatorie, individuando le iniziative finanziabili e quelle che, pur ammissibili, per carenza di fondi, non possono essere finanziate.

Nel caso in cui non tutti i progetti ammissibili siano finanziati, se entro i 2 anni dall'approvazione della graduatoria ufficiale, si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, tali fondi sarebbero assegnati ai progetti utilmente collocati in graduatoria fino a totale esaurimento delle risorse stesse.

Per le operazioni di selezione il Servizio Politiche Comunitarie e l'ufficio programmi multisettoriali, si avvalgono della collaborazione dei responsabili della Direzione Investimenti Aziendali e Sviluppo Zootecnico o di un suo sostituto e del Servizio Miglioramenti Fondiari e Infrastrutture o di un suo sostituto. Possono, inoltre, far parte della Commissione altri funzionari regionali o esperti nei rispettivi settori, appositamente nominati.

Punteggi assegnabili

Comuni	Territori ARPM e ARM	Punteggio altimetrico ottenuto dividendo per 1.000 l'altitudine s.l.m. del luogo dell'intervento	Punteggio territoriale paesistico pari ad 1 punto nei casi di adozione di PUD e 0,8 punti nei casi di adozione di NT	Aree Rurali comprese nei Siti Natura 2000 e nelle aree riconosciute parco nazionale o regionale	Interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali siano dimostrate e documentate la valenza storica e architettonica	Interventi all'interno del villaggio piuttosto che quelli di collegamento (viabilità).
	da 1,5 punti a 0,45.		0,8 o 1 punti	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto
Arvier	0,45					
Avisè	0,45					
Aymavilles	0,45					
Cogne	0,9					
Introd	1,125					
Rhêmes-Notre-Dame	1,5					
Rhêmes-Saint-Georges	1,125					
Saint-Nicolas	1,125					
Saint-Pierre	0,45					
Sarre	0,45					
Valgrisenche	1,5					
Valsavarenche	1,5					
Villeneuve	0,45					
Courmayeur	0,9					
La Salle	0,45					
La Thuile	0,9					
Morgex	0,45					
Pré-Saint-Didier	0,45					
Aosta RURALE	0,45					
Allein	1,125					
Bionaz	1,5					
Doues	1,125					
Etroubles	1,5					
Gignod	0,675					
Ollomont	1,5					
Oyace	1,5					
Roisan	0,675					
Saint-Oyen	1,5					
Saint-Rhémy-en-Bosses	1,5					
Valpelline	1,125					
Pollein	0,45					
Brissogne	0,45					
Charvensod	0,45					

Comuni	Territori ARPM e ARM	Punteggio altimetrico ottenuto dividendo per 1.000 l'altitudine s.l.m. del luogo dell'intervento	Punteggio territoriale paesistico pari ad 1 punto nei casi di adozione di PUD e 0,8 punti nei casi di adozione di NT	Arce Rurali comprese nei Siti Natura 2000 e nelle aree riconosciute parco nazionale o regionale	Interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali siano dimostrate e documentate la valenza storica e architettonica	Interventi all'interno del villaggio piuttosto che quelli di collegamento (viabilità).
	da 1,5 punti a 0,45.		0,8 o 1 punti	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto
Fénis	0,45					
Gressan	0,45					
Jovençan	0,45					
Nus	0,45					
Quart	0,45					
Saint-Christophe	0,45					
Saint-Marcel	0,45					
Antey-Saint-André	0,675					
Chambave	0,45					
Chamois	1,5					
Châtillon	0,45					
Emarèse	1,125					
La Magdeleine	1,5					
Pontey	1,125					
Saint-Denis	1,125					
Saint-Vincent	0,45					
Torgnon	1,5					
Valtournenche	0,9					
Verrayes	1,125					
Arnad	0,45					
Ayas	0,9					
Brusson	1,5					
Challand-St-Anselme	1,125					
Challand-Saint-Victor	1,125					
Champdepraz	0,45					
Issogne	0,45					
Montjovet	0,45					
Verrès	0,45					
Bard	0,45					
Champorcher	1,5					
Donnas	0,45					
Fontainemore	1,125					
Hône	0,45					
Lillianes	1,125					
Perloz	1,125					
Pontboset	1,125					

Comuni	Territori ARPM e ARM	Punteggio altimetrico ottenuto dividendo per 1.000 l'altitudine s.l.m. del luogo dell'intervento	Punteggio territoriale paesistico pari ad 1 punto nei casi di adozione di PUD e 0,8 punti nei casi di adozione di NT	Arece Rurali comprese nei Siti Natura 2000 e nelle aree riconosciute parco nazionale o regionale	Interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali siano dimostrate e documentate la valenza storica e architettonica	Interventi all'interno del villaggio piuttosto che quelli di collegamento (viabilità).
	da 1,5 punti a 0,45.		0,8 o 1 punti	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto
Pont-Saint-Martin	0,45					
Gaby	1,125					
Gressoney-La-Trinité	0,9					
Gressoney-Saint-Jean	0,9					
Issime	1,125					

7) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati, improrogabilmente, entro i termini stabiliti dagli uffici regionali incaricati della definizione del cronoprogramma di spesa citato nella deliberazione di approvazione del finanziamento da parte della Giunta regionale nell'ambito della quale è fissato l'obbligo di rispettare le scadenze, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

8) MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto informatico e cartaceo all'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali e all'Organismo Pagatore, entro le scadenze previste dagli uffici, i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario dei progetti. Per poter ottemperare a tali obblighi il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi appositi centri di costo, specifici impegni e liquidazioni.

In caso di mancato riscontro, nei tempi previsti, alla richiesta dei dati suddetti, gli uffici competenti sono autorizzati a sospendere l'erogazione dei finanziamenti, mentre la Giunta Regionale, al perdurare dell'inadempienza, revocherà gli stessi.

Il beneficiario si impegna inoltre ad accettare i controlli dei competenti organi comunitari, statali e regionali stabiliti dai Regolamenti comunitari in vigore.

9) PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti gli interessati, il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

Il bando, la relativa modulistica e il vademecum per la presentazione delle domande saranno resi disponibili anche sul sito della regione.

10) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in base alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci a) + b) + c):

- a) importo delle opere risultanti dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale o, in alternativa, per le voci non comprese nel prezzario, ad apposite analisi prezzi sulla base di preventivi;
- b) imposta sul valore aggiunto inerente agli oneri di cui sopra;
- c) importo delle seguenti spese tecniche:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica;
 - studio di impatto ambientale, ove richiesto dalla vigente normativa;
 - piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa;

da ammettersi fino alla percentuale massima del 18% (comprensiva di IVA ed altre tasse e imposte di legge) sull'importo previsto e lordo dei lavori.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo, all'atto di presentazione del progetto preliminare abbia già provveduto ad istituire apposito bando per l'assegnazione di tutti gli incarichi tecnici di cui al punto c) e qualora sia possibile quantificare l'ammontare complessivo delle prestazioni tecniche, per la determinazione della spesa ammissibile sarà possibile tener conto di tale previsione di spesa, fermo restando la percentuale massima pari al 18% da applicarsi sui lavori ammissibili a contributo.

In qualsiasi caso ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli fissati nella deliberazione della Giunta Regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

La prima comunicazione al richiedente, in seguito al progetto preliminare, della spesa ammissibile a contributo non rappresenta impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo. È compito del comune interessato verificare, presso i tecnici degli uffici competenti, le divergenze fra i prezzi ammessi e quelli approvati dall'ente unitamente al preliminare.

La spesa ammessa è comunicata ufficialmente all'interessato dopo l'approvazione della deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun

pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore alla pubblicazione del bando che rende note le opportunità offerte dalla misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”.

11) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento “Linee guida”, non sono ammissibili a contributo, anche se necessarie al perfetto compimento dell’opera e regolarmente documentate, le seguenti spese:

- 1) acquisto e locazione di beni immobili e di mezzi di trasporto;
- 2) l’IVA e altre imposte di legge, che siano recuperabili dal beneficiario del contributo;
- 3) oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l’utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo;
- 4) spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia;
- 5) oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
- 6) fornitura di materiale usato;
- 7) lavori e prestazioni tecniche non direttamente riconducibili al progetto finanziato e alla misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”.